Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0103(COD)

2.7.2025

EMENDAMENTI
21 - 226

Progetto di relazione
Rihards Kols
(PE774.253v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe"

Proposta di regolamento
(COM(2025)0188 – C10-0070/2025 – 2025/0103(COD))

Emendamento 21
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) L'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) vieta che le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa siano a carico del bilancio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 22
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) I fondi pubblici non dovrebbero essere dirottati dai progetti civili verso la sicurezza e la difesa.

Or. en

Emendamento 23
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 ter) Sicurezza reale significa, tra l'altro, un salario di sussistenza, un'assistenza sanitaria a prezzi accessibili e buone condizioni di vita, servizi pubblici efficienti, sicurezza del lavoro e protezione dalle catastrofi ambientali.

Or. en

Emendamento 24
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando -1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 quater) L'Unione e gli Stati membri devono promuovere il controllo degli armamenti, il disarmo e la diplomazia, non una corsa agli armamenti.

Or. en

Emendamento 25
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando -1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 quinquies) La militarizzazione, e in particolare il piano ReArm Europe, non dovrebbero essere utilizzati per dirottare fondi pubblici destinati alla ricerca e allo sviluppo digitale, tecnologico, dei trasporti e delle infrastrutture verso la spesa militare.

Or. en

Emendamento 26
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando -1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 sexies) L'aumento della spesa militare rafforza i modelli industriali inquinanti e che consumano energia, aumentando così la pressione sulle risorse e sul clima, in particolare sui materiali critici.

Or. en

Emendamento 27
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando -1 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 septies) Orizzonte Europa deve mantenere un'attenzione esclusiva alle applicazioni civili.

Or. en

Emendamento 28
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 octies) Vi è l'urgente necessità di condurre un esame approfondito di tutti i partner e subappaltatori per impedire il finanziamento diretto o indiretto, da parte dell'Unione, di tecnologie militari o a duplice uso connesse a violazioni del diritto internazionale umanitario.

Or. en

Emendamento 29
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando -1 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 nonies) Gli investimenti pubblici dovrebbero essere destinati ai servizi pubblici e all'assistenza sanitaria, nonché a settori sostenibili dell'innovazione civile quali le energie rinnovabili e la mobilità verde.

Or. en

Emendamento 30
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando -1 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 decies) Promuovere la dipendenza industriale dagli appalti militari è insostenibile, e comporta uno stanziamento scorretto a lungo termine delle risorse pubbliche.

Or. en

Emendamento 31
Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono ***un aumento urgente e significativo della***	(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono ***una risposta globale ed equilibrata da parte***

spesa dell'Unione ***per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla*** sicurezza ***e alla difesa***. ***Come indicato*** nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030***, l'***Unione ***dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione***.

dell'Unione. ***Sebbene la*** sicurezza ***e la resilienza restino fondamentali, l'Unione dovrebbe rafforzare in modo significativo i suoi investimenti nei percorsi non militari verso la pace, tra cui la prevenzione dei conflitti, la diplomazia, l'autonomia strategica e lo sviluppo sostenibile. In linea con i valori fondanti dell'Unione e con il ruolo globale di attore di pace, è opportuno porre maggiormente l'accento sul rafforzamento delle capacità di gestione civile delle crisi, sull'affrontare le cause profonde dei conflitti e sugli investimenti in infrastrutture sicure e inclusive. Come riconosciuto*** nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030***, la sicurezza deve essere intesa in un senso più ampio, comprese la sicurezza umana e la coesione sociale, che richiede il sostegno di bilancio dell'***Unione ***non solo per la difesa, ma anche per la diplomazia, la cooperazione allo sviluppo e l'innovazione per la pace***.

Or. en

Emendamento 32
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Marta Wcisło, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità	(1) ***La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata nel 2014 e sfociata in un'invasione su vasta scala nel 2022, la sua persistente retorica aggressiva nei confronti dell'Unione, l'ampio ricorso alla guerra ibrida contro l'Unione e i suoi Stati membri, nonché la minaccia di un attacco militare convenzionale nei confronti dell'Unione, in particolare contro il suo fianco orientale, costituiscono una sfida***

di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione.	***esistenziale per l'Unione europea.*** L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione. ***Al fine di rafforzare la deterrenza e la posizione di difesa europee, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero aumentare la spesa e gli investimenti non solo per la modernizzazione delle forze armate o per la ricostituzione delle scorte militari, ma anche in settori quali le infrastrutture critiche, le capacità congiunte e l'innovazione tecnologica nel settore della difesa. Una spesa per la difesa sostenuta e rafforzata è indispensabile per salvaguardare la sovranità europea, rispettare gli impegni collettivi in materia di sicurezza nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) e garantire la capacità dell'Unione di rispondere in modo rapido e deciso all'intera gamma di minacce militari e ibride.***

Or. en

Emendamento 33
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'instabilità geopolitica senza	(1) L'instabilità geopolitica senza

precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa ***attraverso il bilancio dell'***Unione.	precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 ***e nella relazione di Mario Draghi sulla competitività***, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa. ***Tale invito è ulteriormente rafforzato dalle raccomandazioni della relazione Niinistö, che sottolineano l'importanza di investimenti sostenuti e coordinati nel settore della difesa per rafforzare l'autonomia strategica e la prontezza dell'UE. L'***Unione ***deve perseguire sia misure a breve termine per accelerare rapidamente la produzione, l'innovazione e la collaborazione industriale e operativa, sia soluzioni a lungo termine per istituire una vera Unione della difesa e un mercato interno della difesa pienamente funzionante, lavorando in stretto coordinamento con i partner che condividono gli stessi principi***.

Or. en

Emendamento 34
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Michał Szczerba

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le	(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le

capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza ***e*** alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione.	capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza***,*** alla difesa***, nonché alla preparazione e alla resilienza civili***. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 35
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione.	(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture***, in particolare*** connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione ***e concentrare gli sforzi e le risorse su progetti europei comuni***.

Or. en

Motivazione

Libro bianco congiunto, pag. 16: "Gli Stati membri hanno bisogno che l'industria europea della difesa sia in grado di progettare, sviluppare, fabbricare e fornire tali prodotti e tecnologie più rapidamente e su vasta scala. Nel contesto di un aumento sostanziale della spesa per la difesa, è necessario investire una quota maggiore nella ricerca, nello sviluppo e

nella tecnologia nel settore della difesa, concentrando gli sforzi e le risorse su progetti europei comuni."

Emendamento 36
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento ***urgente*** e ***significativo*** della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione.	(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento ***efficace*** e ***urgente*** della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 37
Pierre-Romain Thionnet, Aleksandar Nikolic, Jana Nagyová, Julie Rechagneux

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa	(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa

europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione.	europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione ***che devono essere utilizzati per rafforzare l'autonomia strategica europea e ridurre le dipendenze esterne dai paesi terzi***.

Or. en

Emendamento 38
Jan Farský

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione.	(1) L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione. ***Nell'estendere i programmi di finanziamento ai progetti nel settore della difesa, l'Unione deve impegnarsi a ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di materie prime critiche provenienti da paesi che non condividono gli stessi principi.***

Or. en

Emendamento 39
Wouter Beke, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Come affermato nelle relazioni di Letta, Draghi e Niinistö, la mancanza di un mercato unico della difesa sta ostacolando il rafforzamento della tanto necessaria produzione industriale e dell'innovazione per quanto riguarda i prodotti militari e a duplice uso. Al fine di ridurre la frammentazione, colmare le lacune individuate in un'autentica Unione della difesa e rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), l'industria trarrebbe vantaggio da un approccio inclusivo nel mercato interno e dai suoi acceleratori per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. L'ulteriore mobilitazione dei programmi di finanziamento dell'Unione per coprire le tecnologie e i prodotti connessi alla difesa dovrebbe pertanto non solo fungere da trampolino di lancio verso una vera Unione della difesa, ma anche promuovere la cooperazione civile-militare alla luce delle ricadute reciprocamente vantaggiose.

Or. en

Emendamento 40
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Nell'attuale contesto geopolitico, l'Unione deve inoltre adottare un approccio globale alla difesa e alla sicurezza, il che significa garantire la sicurezza militare, ma anche intraprendere azioni per conseguire la

sovranità energetica e alimentare e garantire che gli obiettivi di sicurezza e difesa non compromettano altre priorità di investimento dell'Unione bensì vi contribuiscano, in particolare in relazione ai cambiamenti climatici, al degrado ambientale, alla perdita di biodiversità, all'integrità delle istituzioni democratiche, né compromettano il modello sociale europeo e la protezione dei valori comuni europei.

Or. en

Emendamento 41
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La sovranità, la resilienza e la capacità industriale dell'Ucraina sono essenziali per la sicurezza europea; è opportuno compiere sforzi per esplorare percorsi per la futura integrazione dell'industria della difesa ucraina nei pertinenti programmi dell'Unione e per sostenere i suoi sforzi volti a modernizzare, innovare e allinearsi alle norme europee; tale cooperazione contribuirebbe a rafforzare la resilienza dell'Ucraina e gli obiettivi industriali e di sicurezza più ampi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 42
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Michał Szczerba

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'Unione dovrebbe dare priorità allo sviluppo e all'operatività dello scudo orientale e della linea di difesa del Baltico quali componenti strategiche fondamentali del suo quadro in materia di sicurezza e difesa. Ciò comprende il rafforzamento e il dispiegamento accelerato di corridoi di trasporto a duplice uso essenziali per la mobilità dei mezzi militari e civili, l'estensione delle catene di approvvigionamento di combustibile per le forze armate nonché lo stoccaggio e le riserve strategiche di energia.

Or. en

Emendamento 43
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La frammentazione rimane una delle debolezze strutturali più significative del panorama europeo della difesa. Per ottenere una base industriale e tecnologica di difesa pienamente integrata e resiliente, che rimane l'opzione più efficiente e sicura, è necessario dare priorità ai progetti comuni in materia di difesa da sviluppare a livello dell'Unione, all'armonizzazione normativa e al coordinamento transfrontaliero tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 44
Wouter Beke

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Data la natura della proposta di proroga dei finanziamenti dell'Unione, i progetti ammissibili dovrebbero allinearsi agli interessi strategici dell'Unione in materia di sicurezza e tenere conto dell'architettura europea in materia di sicurezza. Ciò comprende l'allineamento con le priorità stabilite dal Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 e con gli impegni collettivi nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO). Al fine di rafforzare la coerenza e la certezza del diritto, le azioni ammissibili dovrebbero anche essere in linea con il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa.

Or. en

Emendamento 45
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Le misure di semplificazione e un migliore accesso ai finanziamenti sono essenziali per sfruttare appieno il potenziale dell'innovazione a duplice uso e per garantire una maggiore partecipazione delle start-up, delle PMI e

delle piccole imprese a media capitalizzazione ai programmi dell'Unione. Di conseguenza, i termini per la presentazione delle domande, la valutazione e la concessione dei finanziamenti dovrebbero essere razionalizzati e semplificati, considerando che gli obblighi di audit e comunicazione dovrebbero essere proporzionati all'ambito di applicazione, alla portata e al livello di rischio delle azioni sostenute.

Or. en

Emendamento 46
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Marta Wcisło, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'estensione dei programmi di finanziamento dell'Unione dovrebbe avvenire in piena complementarità con la NATO. Alla luce della persistente minaccia russa, della sua aggressione su vasta scala e del crescente ricorso a tattiche ibride, informatiche e sovversive, l'Unione deve intensificare la cooperazione con la NATO, i suoi membri e i partner che condividono gli stessi principi, in particolare nei settori della ricerca e dell'innovazione nel settore della difesa, dello sviluppo delle capacità e della mobilità militare, al fine di migliorare la standardizzazione e l'interoperabilità delle attrezzature, evitare duplicazioni e rafforzare una risposta transatlantica unitaria alle sfide comuni in materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento 47
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Marta Wcisło, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) L'estensione dei programmi di finanziamento dell'Unione ai progetti relativi alla difesa dovrebbe riguardare tutti i settori di capacità, come concordato nell'ambito dello strumento SAFE, anche ampliando l'ambito di azione nella sezione dei trasporti alle infrastrutture di difesa territoriale e di contromobilità, compresi gli ostacoli a duplice uso, le fortificazioni e i sistemi di dispiegamento rapido per rafforzare la difesa di frontiera e territoriale, nell'ambito della mobilità militare globale.

Or. en

Emendamento 48
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Marta Wcisło, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) Alla luce del rapido deterioramento del contesto geopolitico e della crescente minaccia di un attacco militare convenzionale da parte della Federazione russa sul territorio dell'Unione, è opportuno prestare particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi membri dell'Associazione europea di libero scambio o che hanno firmato un partenariato in materia di difesa e sicurezza con l'Unione. La cooperazione con altri partner della NATO e con

partner che condividono gli stessi principi è un elemento essenziale per rafforzare l'innovazione tecnologica, lo scambio di know-how essenziale e ridurre i tempi di sviluppo, in particolare nel caso di tecnologie o attrezzature critiche. A tale riguardo, gli inviti a presentare proposte o i bandi di gara a procedura ristretta dovrebbero essere aperti ai soggetti che hanno sede in tali paesi associati o sono controllati da essi, a seguito di un esame basato sul rischio di tali soggetti giuridici da parte della Commissione, al fine di valutare eventuali rischi potenziali per la sicurezza per gli interessi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 49
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Marta Wcisło, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) Nell'estendere i programmi di finanziamento dell'Unione alle questioni connesse alla difesa, è opportuno prestare particolare attenzione ai progetti collaborativi condotti da diversi Stati membri, volti ad affrontare le crescenti sfide nelle regioni vulnerabili dell'Unione, come lo scudo per le frontiere orientali, riconosciuto nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, quale esercizio fondamentale per rafforzare le frontiere esterne dell'Unione con la Russia e la Bielorussia contro le minacce militari e ibride.

Or. en

Emendamento 50
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è un'iniziativa volta a rafforzare la competitività dell'Unione mobilitando fondi provenienti da 11 programmi dell'Unione esistenti a favore di tecnologie critiche in 3 settori strategici: le tecnologie digitali e l'innovazione delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Di conseguenza è un buon mezzo per mobilitare, in modo coordinato e sinergico, risorse dell'Unione ***a favore*** della difesa, comprese le tecnologie digitali chiave di frontiera necessarie per lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie di difesa.	(2) La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è un'iniziativa volta a rafforzare la competitività dell'Unione mobilitando fondi provenienti da 11 programmi dell'Unione esistenti a favore di tecnologie critiche in 3 settori strategici: le tecnologie digitali e l'innovazione delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Di conseguenza è un buon mezzo per mobilitare, in modo coordinato e sinergico, risorse dell'Unione ***a vantaggio della sicurezza e*** della difesa ***dell'Unione***, comprese le tecnologie digitali chiave di frontiera necessarie per lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie di difesa***, nonché prodotti e attrezzature per la difesa più efficienti sotto il profilo delle risorse per accertare il controllo e migliorare la resilienza operativa delle forze armate***.
[3] Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).	[3] Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

Emendamento 51
Wouter Beke, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è un'iniziativa volta a rafforzare la competitività dell'Unione mobilitando fondi provenienti da 11 programmi dell'Unione esistenti a favore di tecnologie critiche in 3 settori strategici: le tecnologie digitali e l'innovazione delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Di conseguenza è un buon mezzo per mobilitare, in modo coordinato e sinergico, risorse dell'Unione a favore della difesa, comprese le tecnologie digitali chiave di frontiera necessarie per lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie di difesa.	(2) La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è un'iniziativa volta a rafforzare la competitività dell'Unione mobilitando fondi provenienti da 11 programmi dell'Unione esistenti a favore di tecnologie critiche in 3 settori strategici: le tecnologie digitali e l'innovazione delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Di conseguenza è un buon mezzo per mobilitare, in modo coordinato e sinergico, risorse dell'Unione a favore della difesa e ***rafforzare la cooperazione civile-militare***, comprese le tecnologie digitali chiave di frontiera necessarie per lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie di difesa.
[3] Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).	[3] Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

Emendamento 52
Letizia Moratti, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è un'iniziativa volta a rafforzare la competitività dell'Unione mobilitando fondi provenienti da 11 programmi dell'Unione esistenti a favore di tecnologie critiche in 3 settori strategici: le tecnologie digitali e l'innovazione delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Di conseguenza è un buon mezzo per mobilitare, in modo coordinato e sinergico, risorse dell'Unione a favore della difesa, comprese le tecnologie digitali chiave di frontiera necessarie per lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie di difesa.	(2) La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è un'iniziativa volta a rafforzare la competitività dell'Unione mobilitando fondi provenienti da 11 programmi dell'Unione esistenti a favore di tecnologie critiche in 3 settori strategici: le tecnologie digitali e l'innovazione delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Di conseguenza è un buon mezzo per mobilitare, in modo coordinato e sinergico, risorse dell'Unione a favore della difesa, comprese le tecnologie digitali chiave di frontiera necessarie per lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie di difesa. ***Il programma dovrebbe affrontare e sostenere adeguatamente lo sviluppo della cibersicurezza e delle comunicazioni quantistiche nel settore della difesa, in particolare per la protezione delle informazioni riservate.***
[3] Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).	[3] Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

Or. en

Emendamento 53
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La Commissione dovrebbe promuovere accordi di cooperazione tra gli Stati membri dell'UE che consentano la condivisione delle tecnologie e lo sviluppo di progetti comuni per migliorare le capacità di difesa. Dovrebbe inoltre sostenere le reti dei poli europei di innovazione che riuniscono ricercatori e portatori di interessi dell'industria e della difesa. Tali reti potrebbero essere utilizzate per integrare la tecnologia civile nelle soluzioni di difesa, il che contribuirebbe a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra i portatori di interessi dell'industria della difesa al di là dei confini pubblici, privati e accademici.

Or. fi

Emendamento 54
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Sebbene sia attualmente possibile sostenere le tecnologie che hanno implicazioni nel settore della difesa nell'ambito dei 3 settori strategici esistenti individuati nella STEP, appare necessario aumentare le potenzialità di sviluppo della ricerca, dell'industria e dell'innovazione nel	(3) Sebbene sia attualmente possibile sostenere le tecnologie che hanno implicazioni nel settore della difesa nell'ambito dei 3 settori strategici esistenti individuati nella STEP, appare necessario aumentare le potenzialità di sviluppo della ricerca, dell'industria e dell'innovazione nel

settore della difesa introducendo nella STEP un quarto settore strategico ***incentrato sulle tecnologie di difesa***. Questo nuovo settore strategico dovrebbe garantire che gli incentivi della STEP vengano utilizzati per aumentare i finanziamenti dell'Unione a favore delle tecnologie di difesa e contribuire alla competitività europea conformemente agli obiettivi STEP. Con tecnologie di difesa si dovrebbero intendere quelle di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE***, e dovrebbero essere incluse in particolare le*** tecnologie nei settori individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025, ossia: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, tra cui capacità di attacco in profondità di precisione, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche, mobilità militare, soluzioni per la cibersicurezza, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, le gigafactory di IA dovrebbero diventare infrastrutture fondamentali per espandere rapidamente il potere dell'IA ***nelle*** tecnologie ***di difesa***.

settore della difesa ***con una particolare preferenza per le tecnologie a duplice uso che potrebbero essere particolarmente pertinenti per scopi militari e per la resilienza della società della nostra Unione e dei suoi Stati membri,*** introducendo nella STEP un quarto settore strategico ***per affrontare meglio questa possibile lacuna***. Questo nuovo settore strategico dovrebbe garantire che gli incentivi della STEP vengano utilizzati per aumentare i finanziamenti dell'Unione a favore delle tecnologie di difesa***, in particolare delle tecnologie a duplice uso più critiche,*** e contribuire alla competitività europea conformemente agli obiettivi STEP***, senza compromettere la leadership tecnologica prevista dall'Unione negli altri tre settori strategici nell'ambito della STEP***. ***È inoltre necessario adeguare gli obiettivi STEP al fine di agevolare il sostegno alle tecnologie che generano valore per la società, anche attraverso il loro contributo alla coesione sociale, nonché alla fiducia, all'equità e all'integrità delle istituzioni democratiche.*** Con tecnologie di difesa si dovrebbero intendere quelle di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE***, mentre con tecnologie abilitanti per la resilienza della società si dovrebbero intendere le tecnologie che promuovono la resilienza collettiva dei cittadini in relazione a potenziali gravi perturbazioni naturali o causate dall'uomo, compresi i rischi di minacce ibride, aumentando la fiducia e la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla democrazia e alle istituzioni democratiche a livello dell'Unione e nazionale e rafforzando l'equità e l'integrità delle elezioni e il bilanciamento dei poteri democratici. Le tecnologie di difesa e a duplice uso di primaria importanza per le applicazioni militari dovrebbero essere intese come*** tecnologie nei settori individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025, ossia: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, tra cui capacità di attacco in

	profondità di precisione, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche, mobilità militare, soluzioni per la cibersicurezza, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, le gigafactory di IA dovrebbero diventare infrastrutture fondamentali per espandere rapidamente il potere dell'IA***, anche in qualità di fattori abilitanti fondamentali delle*** tecnologie ***di resilienza della società***.

Or. en

Emendamento 55
Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Sebbene sia attualmente possibile sostenere le tecnologie che hanno implicazioni nel settore della difesa nell'ambito dei ***3*** settori strategici esistenti individuati nella STEP, appare necessario aumentare le potenzialità di sviluppo della ricerca, dell'industria e dell'innovazione nel settore della difesa introducendo nella STEP un quarto settore strategico incentrato sulle tecnologie di difesa. Questo nuovo settore strategico dovrebbe garantire che gli incentivi della STEP vengano utilizzati per aumentare i finanziamenti dell'Unione a favore delle tecnologie di difesa e contribuire alla competitività europea conformemente agli obiettivi STEP. Con tecnologie di difesa si dovrebbero intendere quelle di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, e dovrebbero essere incluse in particolare le tecnologie nei settori individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025, ossia: difesa aerea e missilistica, sistemi di	(3) Sebbene sia attualmente possibile sostenere le tecnologie che hanno implicazioni nel settore della difesa nell'ambito dei ***tre*** settori strategici esistenti individuati nella STEP, appare necessario aumentare le potenzialità di sviluppo della ricerca, dell'industria e dell'innovazione nel settore della difesa introducendo nella STEP un quarto settore strategico incentrato sulle tecnologie di difesa. Questo nuovo settore strategico dovrebbe garantire che gli incentivi della STEP vengano utilizzati per aumentare i finanziamenti dell'Unione a favore delle tecnologie di difesa e contribuire alla competitività europea conformemente agli obiettivi STEP. ***Gli investimenti dovrebbero dare priorità alle infrastrutture con potenziale a duplice uso, garantendo che le tecnologie sviluppate possano anche rafforzare la resilienza civile, l'autonomia tecnologica e le infrastrutture critiche in tutta***

artiglieria***, tra cui capacità di attacco in profondità di precisione***, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche, mobilità militare, soluzioni per la cibersicurezza, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, le gigafactory di IA dovrebbero diventare infrastrutture fondamentali per espandere rapidamente il potere dell'IA nelle tecnologie di difesa.

l'Unione. Con tecnologie di difesa si dovrebbero intendere quelle di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, e dovrebbero essere incluse in particolare le tecnologie nei settori individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025, ossia: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche, mobilità militare, soluzioni per la cibersicurezza, intelligenza artificiale e guerra elettronica. ***In linea con l'identità dell'Unione come progetto di pace, si dovrebbe porre l'accento sulle capacità difensive che garantiscono deterrenza e protezione, piuttosto che su atteggiamenti offensivi.*** Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, le gigafactory di IA dovrebbero diventare infrastrutture fondamentali per espandere rapidamente il potere dell'IA nelle tecnologie di difesa***, sostenendo nel contempo l'innovazione con vantaggi sociali ed economici più ampi***.

Or. en

Emendamento 56
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Sebbene sia attualmente possibile sostenere le tecnologie che hanno implicazioni nel settore della difesa nell'ambito dei 3 settori strategici esistenti individuati nella STEP, appare necessario aumentare le potenzialità di sviluppo della ricerca, dell'industria e dell'innovazione nel settore della difesa introducendo nella STEP un quarto settore strategico incentrato sulle tecnologie di difesa. Questo nuovo settore strategico dovrebbe	(3) Sebbene sia attualmente possibile sostenere le tecnologie che hanno implicazioni nel settore della difesa nell'ambito dei 3 settori strategici esistenti individuati nella STEP, appare necessario aumentare le potenzialità di sviluppo della ricerca, dell'industria e dell'innovazione nel settore della difesa introducendo nella STEP un quarto settore strategico incentrato sulle tecnologie di difesa. Questo nuovo settore strategico dovrebbe

garantire che gli incentivi della STEP vengano utilizzati per aumentare i finanziamenti dell'Unione a favore delle tecnologie di difesa e contribuire alla competitività europea conformemente agli obiettivi STEP. Con tecnologie di difesa si dovrebbero intendere quelle di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, e dovrebbero essere incluse in particolare le tecnologie nei settori individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025, ossia: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, tra cui capacità di attacco in profondità di precisione, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche, mobilità militare, soluzioni per la cibersicurezza, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, le gigafactory di IA dovrebbero diventare infrastrutture fondamentali per espandere rapidamente il potere dell'IA nelle tecnologie di difesa.	garantire che gli incentivi della STEP vengano utilizzati per aumentare i finanziamenti dell'Unione a favore delle tecnologie di difesa e contribuire alla competitività europea conformemente agli obiettivi STEP. Con tecnologie di difesa si dovrebbero intendere quelle di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, e dovrebbero essere incluse in particolare le tecnologie nei settori individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025, ossia: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, tra cui capacità di attacco in profondità di precisione, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche, mobilità militare, soluzioni per la cibersicurezza, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, le gigafactory di IA dovrebbero diventare infrastrutture fondamentali per espandere rapidamente il potere dell'IA nelle tecnologie di difesa. ***L'UE dovrebbe avvalersi del know-how specifico esistente in materia di comunicazione, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche, che stanno assumendo sempre maggiore importanza per l'industria della difesa e le capacità degli Stati membri in materia di armamenti.***
	Or. fi

Emendamento 57
Wouter Beke, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Sebbene sia attualmente possibile sostenere le tecnologie che hanno implicazioni nel settore della difesa nell'ambito dei 3 settori strategici esistenti	(3) Sebbene sia attualmente possibile sostenere le tecnologie che hanno implicazioni nel settore della difesa nell'ambito dei 3 settori strategici esistenti

individuati nella STEP, appare necessario aumentare le potenzialità di sviluppo della ricerca, dell'industria e dell'innovazione nel settore della difesa introducendo nella STEP un quarto settore strategico incentrato sulle tecnologie di difesa. Questo nuovo settore strategico dovrebbe garantire che gli incentivi della STEP vengano utilizzati per aumentare i finanziamenti dell'Unione a favore delle tecnologie di difesa e contribuire alla competitività europea conformemente agli obiettivi STEP. Con tecnologie di difesa si dovrebbero intendere quelle di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, e dovrebbero essere incluse in particolare le tecnologie nei settori individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025, ossia: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, tra cui capacità di attacco in profondità di precisione, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche, mobilità militare, soluzioni per la cibersicurezza, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, le gigafactory di IA dovrebbero diventare infrastrutture fondamentali per espandere rapidamente il potere dell'IA nelle tecnologie di difesa.	individuati nella STEP, appare necessario aumentare le potenzialità di sviluppo della ricerca, dell'industria e dell'innovazione nel settore della difesa introducendo nella STEP un quarto settore strategico incentrato sulle tecnologie di difesa. Questo nuovo settore strategico dovrebbe garantire che gli incentivi della STEP vengano utilizzati per aumentare i finanziamenti dell'Unione a favore delle tecnologie di difesa e contribuire alla competitività europea conformemente agli obiettivi STEP. Con tecnologie di difesa si dovrebbero intendere quelle di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, e dovrebbero essere incluse in particolare le tecnologie nei settori individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025, ossia: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, tra cui capacità di attacco in profondità di precisione, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche, mobilità militare, soluzioni per la cibersicurezza, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, le gigafactory di IA dovrebbero diventare infrastrutture fondamentali per espandere rapidamente il potere dell'IA nelle tecnologie di difesa. ***Tale definizione dovrebbe essere applicata in modo rigoroso e limitativo al fine di trovare un equilibrio tra le diverse priorità nell'ambito della STEP.***
	Or. en

Emendamento 58
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Qualsiasi finanziamento a progetti volti a sviluppare la base industriale della difesa, nonché a favore della ricerca e dello sviluppo militari che incorporino l'IA in qualsiasi parte della catena del valore dovrebbe essere considerato a duplice uso e quindi soggetto alla legge sull'IA.

Or. en

Emendamento 59
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) La tecnologia di IA non dovrebbe essere utilizzata per scopi militari, così come le tecnologie decisionali automatizzate e le armi autonome.

Or. en

Emendamento 60
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Inoltre, al fine di ottimizzare la capacità dei programmi contemplati dalla STEP di mobilitare risorse dell'Unione a favore ***della difesa***, è necessario chiarire che tali programmi possono perseguire obiettivi e attività connessi al miglioramento della competitività della	(4) Inoltre, al fine di ottimizzare la capacità dei programmi contemplati dalla STEP di mobilitare risorse dell'Unione a favore ***delle esigenze di difesa***, è necessario chiarire che tali programmi possono perseguire obiettivi e attività connessi al miglioramento della

base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nonché attività di ricerca e sviluppo ***nel settore*** della difesa.	competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nonché attività di ricerca e sviluppo ***di grande rilevanza ai fini*** della difesa.

Or. en

Emendamento 61
Letizia Moratti, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Inoltre, al fine di ottimizzare la capacità dei programmi contemplati dalla STEP di mobilitare risorse dell'Unione a favore della difesa, è necessario chiarire che tali programmi possono perseguire obiettivi e attività connessi al miglioramento della competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nonché attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.	(4) Inoltre, al fine di ottimizzare la capacità dei programmi contemplati dalla STEP di mobilitare risorse dell'Unione a favore della difesa, è necessario chiarire che tali programmi possono perseguire obiettivi e attività connessi al miglioramento della competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nonché attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa. ***Tali programmi dovrebbero sostenere lo sviluppo di campioni industriali dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 62
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Il conseguimento della prontezza europea in materia di sicurezza e difesa richiede l'indipendenza della produzione, della base tecnologica e dell'operabilità. L'attuale dipendenza dell'Unione dalla tecnologia e dai prodotti militari

statunitensi è fonte di grave preoccupazione e rappresenta un forte limite alla salvaguardia dell'Unione europea. Pertanto, qualsiasi soggetto che riceva finanziamenti per rafforzare l'EDTIB dovrebbe garantire il 90 % del valore della produzione all'interno dell'Unione, del SEE e del Regno Unito.

Or. en

Emendamento 63
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], è il principale programma dell'Unione per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione. L'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) istituito da tale regolamento fornisce sostegno, in particolare, a innovazioni potenzialmente pioneristiche, dirompenti e con potenzialità di espansione che possono essere troppo rischiose per gli investitori privati. Le PMI che operano nel settore della difesa necessitano di finanziamenti per la commercializzazione di prodotti innovativi. ***Tuttavia tali imprese incontrano maggiori ostacoli all'accesso ai finanziamenti rispetto alle PMI di altri settori.*** Se da un lato la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa vengono sostenuti attraverso il Fondo europeo per la difesa (FED), che è un programma specifico di Orizzonte Europa, dall'altro è opportuno aprire l'Acceleratore del CEI ***ad azioni*** con potenziali applicazioni a duplice uso. Il sostegno all'espansione nell'ambito dell'Acceleratore del CEI dovrebbe essere	(5) ***In tale prospettiva,*** Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], è il principale programma dell'Unione per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione ***che svolge un ruolo centrale per la leadership scientifica e tecnologica mondiale dell'Unione***. L'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) istituito da tale regolamento fornisce sostegno, in particolare, a innovazioni potenzialmente pioneristiche, dirompenti e con potenzialità di espansione che possono essere troppo rischiose per gli investitori privati. Le PMI che operano nel settore della difesa necessitano di finanziamenti per la commercializzazione di prodotti innovativi. Se da un lato la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa vengono sostenuti attraverso il Fondo europeo per la difesa (FED), che è un programma specifico di Orizzonte Europa, dall'altro è opportuno aprire l'Acceleratore del CEI ***per sostenere un'innovazione pionieristica e dirompente*** con potenziali applicazioni a duplice uso***, a condizione che le relative***

esteso anche alle PMI non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up e le piccole imprese a media capitalizzazione non idonee al finanziamento bancario, ivi inclusi i soggetti che hanno già ricevuto sostegno dall'Acceleratore e che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti non idonee al finanziamento bancario ***incentrate su*** applicazioni nel settore della difesa. Ciò giustifica ***una deroga mirata al*** principio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, in base al quale le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte Europa riguardano esclusivamente le applicazioni civili, ***senza compromettere*** l'obiettivo di garantire inutili duplicazioni.

applicazioni civili rimangano fondamentalmente la motivazione principale e l'obiettivo principale di tale sostegno pubblico. Il sostegno all'espansione nell'ambito dell'Acceleratore del CEI dovrebbe essere esteso anche alle PMI non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up e le piccole imprese a media capitalizzazione non idonee al finanziamento bancario, ivi inclusi i soggetti che hanno già ricevuto sostegno dall'Acceleratore e che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti non idonee al finanziamento bancario ***che sono di primaria importanza per le*** applicazioni nel settore della difesa. Ciò giustifica ***il chiarimento giuridico dell'articolazione tra il*** principio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, in base al quale le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte Europa riguardano esclusivamente le applicazioni civili ***e la realtà di mercato delle tecnologie a duplice uso***, ***migliorando nel contempo*** l'obiettivo di garantire inutili ***e inefficienti*** duplicazioni***, garantendo un monitoraggio, una tracciabilità e una comunicazione adeguati del sostegno alle applicazioni a duplice uso ed evitando il rischio di escludere involontariamente le start-up e le scale-up che sviluppano innovazioni dirompenti e pionieristiche principalmente per le applicazioni civili***. ***A tale riguardo e data l'attuale corsa globale alla leadership tecnologica in settori quali le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, le tecnologie digitali e le biotecnologie, è opportuno introdurre un massimale per il sostegno all'espansione nell'ambito dell'acceleratore del CEI fornito alle tecnologie a duplice uso principalmente pertinenti a scopi militari e compensare tale sostegno consentendo il trasferimento dal FED all'Acceleratore del CEI. È inoltre opportuno consentire il trasferimento di risorse verso***

	l'Acceleratore del CEI da altre fonti, in particolare dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di ampliare il sostegno generale all'innovazione dirompente e pionieristica in settori critici.
[4] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/2024-03-01).	[4] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/2024-03-01).

Or. en

Emendamento 64
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], è il principale programma dell'Unione per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione. L'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) istituito da tale regolamento fornisce sostegno, in particolare, a innovazioni potenzialmente pioneristiche, dirompenti e con potenzialità di espansione che possono essere troppo rischiose per gli investitori privati. Le ***PMI*** che operano nel settore della difesa necessitano di finanziamenti per la commercializzazione di prodotti innovativi. Tuttavia tali imprese incontrano	(5) Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], è il principale programma dell'Unione per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione. L'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) istituito da tale regolamento fornisce sostegno, in particolare, a innovazioni potenzialmente pioneristiche, dirompenti e con potenzialità di espansione che possono essere troppo rischiose per gli investitori privati. Le ***piccole imprese a media capitalizzazione, le PMI e le start-up considerate non idonee al finanziamento bancario*** che operano nel settore della

maggiori ostacoli all'accesso ai finanziamenti rispetto alle ***PMI*** di altri settori. Se da un lato la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa vengono sostenuti attraverso il Fondo europeo per la difesa (FED), che è un programma specifico di Orizzonte Europa, dall'altro è opportuno aprire l'Acceleratore del CEI ad azioni con potenziali applicazioni a duplice uso. Il sostegno all'espansione nell'ambito dell'Acceleratore del CEI dovrebbe essere esteso anche alle PMI non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up e le piccole imprese a media capitalizzazione non idonee al finanziamento bancario, ivi inclusi i soggetti che hanno già ricevuto sostegno dall'Acceleratore e che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti non idonee al finanziamento bancario incentrate su applicazioni nel settore della difesa. Ciò giustifica una deroga mirata al principio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, in base al quale le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte Europa riguardano esclusivamente le applicazioni civili, senza compromettere l'obiettivo di garantire inutili duplicazioni.

[4] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/2024

difesa necessitano di finanziamenti per la commercializzazione di prodotti innovativi. Tuttavia tali imprese incontrano maggiori ostacoli all'accesso ai finanziamenti rispetto alle ***piccole imprese a media capitalizzazione, alle PMI e alle start-up considerate non idonee al finanziamento bancario*** di altri settori. Se da un lato la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa vengono sostenuti attraverso il Fondo europeo per la difesa (FED), che è un programma specifico di Orizzonte Europa, dall'altro è opportuno aprire l'Acceleratore del CEI ad azioni con potenziali applicazioni a duplice uso. Il sostegno all'espansione nell'ambito dell'Acceleratore del CEI dovrebbe essere esteso anche alle PMI non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up e le piccole imprese a media capitalizzazione non idonee al finanziamento bancario, ivi inclusi i soggetti che hanno già ricevuto sostegno dall'Acceleratore e che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti non idonee al finanziamento bancario incentrate su applicazioni nel settore della difesa. Ciò giustifica una deroga mirata al principio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, in base al quale le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte Europa riguardano esclusivamente le applicazioni civili, senza compromettere l'obiettivo di garantire inutili duplicazioni.

[4] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/2024

-03-01). -03-01).

Or. en

Emendamento 65
Jan Farský

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) In considerazione delle sfide emergenti in materia di sicurezza e al fine di rafforzare la sovranità tecnologica dell'Europa, è opportuno consentire una deroga mirata all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695 per le attività che prevedono tecnologie a duplice uso per usi principalmente civili. Il sostegno alle tecnologie a duplice uso dovrebbe essere limitato a parti chiaramente definite del programma, senza incidere sull'aspetto esclusivamente civile del resto di Orizzonte Europa o sulle condizioni per la partecipazione dei paesi associati.

Or. en

Motivazione

It is essential to safeguard the civilian integrity of Horizon Europe while addressing the Union's need to scale up dual-use and defence-related innovation. This structure would allow targeted support under clear governance and legal safeguards, ensuring transparency, accountability, and alignment with Article 7(1) of Regulation (EU) 2021/695.Such an approach offers a balanced solution: it preserves Horizon Europe's core mandate, responds to stakeholder concerns about "mission creep" and lack of consultation, and enhances the legal and political legitimacy of EU investment in dual-use innovation.

Emendamento 66
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Inoltre, al fine di garantire che risorse adeguate siano destinate al finanziamento di ***progetti nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa*** nell'ambito di Orizzonte Europa, è opportuno derogare all'articolo 212, paragrafo 3, del regolamento finanziario per garantire che i rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati, le entrate e gli importi non utilizzati, al netto delle commissioni e dei costi della componente di investimento dei finanziamenti misti del CEI per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020, non siano destinati al bilancio dell'Unione, bensì siano reinvestiti nel Fondo CEI con l'obiettivo di finanziare ulteriori progetti nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa che beneficiano della modifica dell'ambito di applicazione. Anche il termine di cui all'articolo 212, paragrafo 3, del regolamento finanziario dovrebbe essere adattato, inserendo una deroga, per tenere conto di tale possibilità.	(6) Inoltre, al fine di garantire che risorse adeguate siano destinate al finanziamento di ***innovazioni pionieristiche e dirompenti*** nell'ambito di Orizzonte Europa, è opportuno derogare all'articolo 212, paragrafo 3, del regolamento finanziario per garantire che i rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati, le entrate e gli importi non utilizzati, al netto delle commissioni e dei costi della componente di investimento dei finanziamenti misti del CEI per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020, non siano destinati al bilancio dell'Unione, bensì siano reinvestiti nel Fondo CEI con l'obiettivo di finanziare ulteriori progetti nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa che beneficiano della modifica dell'ambito di applicazione. Anche il termine di cui all'articolo 212, paragrafo 3, del regolamento finanziario dovrebbe essere adattato, inserendo una deroga, per tenere conto di tale possibilità.

Or. en

Emendamento 67
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], è il principale programma per il miglioramento della competitività, dell'innovazione, dell'efficienza e dell'autonomia tecnologica dell'industria	(7) Il Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], è il principale programma per il miglioramento della competitività, dell'innovazione, dell'efficienza e dell'autonomia tecnologica dell'industria

della difesa dell'Unione. Il FED punta inoltre a sostenere azioni che siano propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Al fine di tenere meglio conto delle specificità di tali azioni, come la loro portata ridotta o la necessità di un sostegno rapido, è opportuno semplificare le procedure per l'adozione di decisioni in merito al sostegno di tali azioni, definendo nel contempo le condizioni per prendere decisioni in merito a tale sostegno nel programma di lavoro.

[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/2024-03-01).

della difesa dell'Unione. Il FED punta inoltre a sostenere azioni che siano propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Al fine di tenere meglio conto delle specificità di tali azioni, come la loro portata ridotta o la necessità di un sostegno rapido, è opportuno ***abbreviare in modo significativo e*** semplificare ***urgentemente*** le procedure per l'adozione di decisioni in merito al sostegno di tali azioni ***e migliorare l'accesso ai finanziamenti***, definendo nel contempo le condizioni per prendere decisioni in merito a tale sostegno nel programma di lavoro.

[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/2024-03-01).

Or. en

Emendamento 68
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], è il principale programma per il miglioramento della competitività, dell'innovazione, dell'efficienza e dell'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione. Il FED punta inoltre a sostenere azioni che siano propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Al fine di tenere	(7) Il Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il principale programma per il miglioramento della competitività, dell'innovazione, dell'efficienza e dell'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione. Il FED punta inoltre a sostenere azioni che siano propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Al fine di tenere

meglio conto delle specificità di tali azioni, come la loro portata ridotta o la necessità di un sostegno rapido, è opportuno semplificare le procedure per l'adozione di decisioni in merito al sostegno di tali azioni, definendo nel contempo le condizioni per prendere decisioni in merito a tale sostegno nel programma di lavoro.	meglio conto delle specificità di tali azioni, come la loro portata ridotta o la necessità di un sostegno rapido, è opportuno ***abbreviare in modo significativo e*** semplificare ***urgentemente*** le procedure per l'adozione di decisioni in merito al sostegno di tali azioni, definendo nel contempo le condizioni per prendere decisioni in merito a tale sostegno nel programma di lavoro. ***Le azioni sostenute nell'ambito del FED dovrebbero inoltre contribuire a rafforzare la ciberresilienza, in particolare sostenendo infrastrutture sicure, migliorando l'interoperabilità e promuovendo il miglioramento delle competenze del personale pertinente***.
[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/2024-03-01).	[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/2024-03-01).

Or. en

Emendamento 69
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], è il principale programma per il miglioramento della competitività, dell'innovazione, dell'efficienza e dell'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione. Il FED punta inoltre a sostenere azioni che siano	(7) Il Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], è il principale programma per il miglioramento della competitività, dell'innovazione, dell'efficienza e dell'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione. Il FED punta inoltre a sostenere azioni che siano

propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Al fine di tenere meglio conto delle specificità di tali azioni, come la loro portata ridotta o la necessità di un sostegno rapido, è opportuno semplificare le procedure per l'adozione di decisioni in merito al sostegno di tali azioni, definendo nel contempo le condizioni per prendere decisioni in merito a tale sostegno nel programma di lavoro.	propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Al fine di tenere meglio conto delle specificità di tali azioni, come la loro portata ridotta o la necessità di un sostegno rapido, è opportuno semplificare le procedure per l'adozione di decisioni in merito al sostegno di tali azioni, definendo nel contempo le condizioni per prendere decisioni in merito a tale sostegno nel programma di lavoro ***e senza compromettere il principio di eccellenza***.
[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/2024-03-01).	[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/2024-03-01).

Or. en

Emendamento 70
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Filip Turek

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], è il principale programma per il miglioramento della competitività, dell'innovazione, dell'efficienza e dell'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione. Il FED punta inoltre a sostenere azioni che siano propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Al fine di tenere meglio conto delle specificità di tali azioni, come la loro portata ridotta o la necessità di un sostegno rapido, è opportuno	(7) Il Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], è il principale programma per il miglioramento della competitività, dell'innovazione, dell'efficienza e dell'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione. Il FED punta inoltre a sostenere azioni che siano propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Al fine di tenere meglio conto delle specificità di tali azioni, come la loro portata ridotta o la necessità di un sostegno rapido, è opportuno

semplificare le procedure per l'adozione di decisioni in merito al sostegno di tali azioni, definendo nel contempo le condizioni per prendere decisioni in merito a tale sostegno nel programma di lavoro.

semplificare le procedure per l'adozione di decisioni in merito al sostegno di tali azioni, definendo nel contempo le condizioni per prendere decisioni in merito a tale sostegno nel programma di lavoro. ***In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione degli Stati membri con una produzione industriale nel settore della difesa inferiore alla media dell'Unione, in particolare quelle che hanno sede nelle regioni di coesione, garantendo pari opportunità per la loro partecipazione alle azioni sostenute dal FED.***

---

[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/2024-03-01).

[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/2024-03-01).

Or. en

Emendamento 71
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È inoltre necessario sfruttare le sinergie tra il FED e altri programmi dell'Unione***. A tal fine*** gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi terzi, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi volontari al	(8) È inoltre necessario sfruttare le sinergie tra il FED e altri programmi dell'Unione***, consentendone la combinazione a condizione che il sostegno cumulativo dell'Unione non superi i costi totali ammissibili dell'azione. Inoltre*** gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi

programma sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne. ***I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente al FED e la combinazione dei*** contributi ***del FED con altri programmi dell'Unione per azioni specifiche dovrebbero essere possibili, a condizione che il sostegno cumulativo dell'Unione non superi i costi ammissibili totali dell'azione***.

terzi, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi volontari al programma sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne. ***Tali*** contributi ***aggiuntivi dovrebbero dare priorità al finanziamento, allo sviluppo e all'attuazione di progetti di ricerca nel settore della difesa a livello dell'Unione***.

Or. en

Motivazione

I trasferimenti di risorse in regime di gestione concorrente, soppressi dalla seconda metà del presente considerando, rimarrebbero possibili per Orizzonte Europa, anche per le tecnologie a duplice uso.

Emendamento 72
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È inoltre necessario sfruttare le sinergie tra il FED e altri programmi dell'Unione. A tal fine gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi ***terzi,*** le istituzioni finanziarie internazionali ***o altri soggetti terzi*** dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi volontari al programma sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente al FED e la combinazione dei contributi del FED con altri programmi dell'Unione per azioni specifiche dovrebbero essere possibili, a condizione che il sostegno cumulativo dell'Unione non superi i costi ammissibili totali dell'azione.	(8) È inoltre necessario sfruttare le sinergie tra il FED e altri programmi dell'Unione. A tal fine gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi ***del SEE e il Regno Unito e i loro soggetti o*** le istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi volontari al programma sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente al FED e la combinazione dei contributi del FED con altri programmi dell'Unione per azioni specifiche dovrebbero essere possibili, a condizione che il sostegno cumulativo dell'Unione non superi i costi ammissibili totali dell'azione.

Or. en

Emendamento 73
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È inoltre necessario sfruttare le sinergie tra il FED e altri programmi dell'Unione. A tal fine gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi terzi, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi volontari al programma sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne. ***I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente al FED e la combinazione dei contributi del FED con altri programmi dell'Unione per azioni specifiche dovrebbero essere possibili, a condizione che il sostegno cumulativo dell'Unione non superi i costi ammissibili totali dell'azione.***	(8) È inoltre necessario sfruttare le sinergie tra il FED e altri programmi dell'Unione. A tal fine gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi terzi, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi volontari al programma sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne.

Or. en

Emendamento 74
Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È inoltre necessario sfruttare le sinergie tra il FED e altri programmi dell'Unione. A tal fine gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi	(8) È inoltre necessario sfruttare le sinergie tra il FED e altri programmi dell'Unione. A tal fine gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi

dell'Unione europea, i paesi terzi, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi volontari al programma sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente al FED e la combinazione dei contributi del FED con altri programmi dell'Unione per azioni specifiche dovrebbero essere possibili, a condizione che il sostegno cumulativo dell'Unione non superi i costi ammissibili totali dell'azione**.**	dell'Unione europea, i paesi terzi, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi volontari al programma sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente al FED e la combinazione dei contributi del FED con altri programmi dell'Unione per azioni specifiche dovrebbero essere possibili, a condizione che il sostegno cumulativo dell'Unione non superi i costi ammissibili totali dell'azione. ***Tali contributi dovrebbero includere anche investimenti in percorsi non militari verso la pace, compresa la prevenzione dei conflitti e la diplomazia in linea con l'identità dell'Unione come progetto di pace; l'accento dovrebbe essere posto sulle capacità difensive che garantiscono deterrenza e protezione, piuttosto che su posizioni offensive.***

Or. en

Emendamento 75
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] mira a sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee e a migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale mondiale. In tale contesto ***il programma dovrebbe anche puntare*** a sostenere, in particolare, progetti, servizi e competenze con potenziali applicazioni a duplice uso	(9) Il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] mira a sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee e a migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale mondiale. In tale contesto ***è opportuno chiarire che gli obiettivi del programma mirano*** a sostenere, in particolare, progetti, servizi e competenze con potenziali applicazioni a

nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.

duplice uso nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici. ***Il programma Europa digitale dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di prevenire le minacce ibride e le ingerenze straniere nel settore digitale e di rispondervi, in particolare per proteggere i processi democratici dalla disinformazione e dalla manipolazione.***

---

[6] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/2023-09-21).

[6] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/2023-09-21).

Or. en

Emendamento 76
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] mira a sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee e a migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale mondiale. In tale contesto il programma dovrebbe anche puntare a sostenere***, in particolare,*** progetti, servizi e competenze con potenziali applicazioni a duplice uso nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.	(9) Il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] mira a sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee e a migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale mondiale. In tale contesto il programma dovrebbe anche puntare a sostenere progetti, servizi e competenze con potenziali applicazioni a duplice uso nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici***, in particolare con l'obiettivo di migliorare la resilienza della società***. ***A tale riguardo, il sostegno potrebbe tenere conto dei potenziali casi***

d'uso delle tecnologie civili nel settore della difesa, del contributo all'aumento della resilienza della società e dell'adattamento delle tecnologie e dei prodotti della difesa ai casi d'uso civili.

---

[6] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/2023-09-21).

---

[6] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/2023-09-21).

Or. en

Emendamento 77
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Filip Turek

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] mira a sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee e a migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale mondiale. In tale contesto il programma dovrebbe anche puntare a sostenere, in particolare, progetti, servizi e competenze con potenziali applicazioni a duplice uso nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.	(9) Il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] mira a sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee e a migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale mondiale. In tale contesto il programma dovrebbe anche puntare a sostenere, in particolare, progetti, servizi e competenze con potenziali applicazioni a duplice uso nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici***, con particolare attenzione al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione degli Stati membri con una produzione industriale nel settore della difesa inferiore alla media dell'Unione, in particolare nelle regioni di***

coesione.

[6] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/2023-09-21).

[6] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/2023-09-21).

Or. en

Emendamento 78
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività, l'Unione ha bisogno delle infrastrutture di calcolo, cloud e di dati necessarie alla leadership in materia di IA. Nell'ambito della strategia sul continente dell'IA, le fabbriche ***e*** le gigafactory di IA ***sono essenziali*** affinché l'Unione sia in grado di competere a livello mondiale e garantire la propria autonomia strategica e la propria competitività nella scienza, nella ricerca legata al settore delle tecnologie ***a duplice uso*** e in settori industriali critici, tra cui l'industria della difesa. Tali modelli di prossima generazione richiedono un'ampia infrastruttura di calcolo connessa per realizzare innovazioni in settori specifici, tra cui la difesa. È pertanto opportuno aggiungere, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 ("calcolo ad alte prestazioni") del programma Europa digitale, un obiettivo operativo supplementare dedicato all'implementazione e alla gestione di fabbriche di IA e gigafactory di IA di	(10) Per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività, l'Unione ha bisogno delle infrastrutture di calcolo, cloud e di dati necessarie alla leadership in materia di IA. Nell'ambito della strategia sul continente dell'IA, le fabbriche ***di IA, in particolare*** le ***future*** gigafactory di IA***, sono un elemento importante*** affinché l'Unione sia in grado di competere a livello mondiale e garantire la propria autonomia strategica e la propria competitività nella scienza, nella ricerca legata al settore delle tecnologie e in settori industriali critici, tra cui l'industria della difesa. Tali modelli di prossima generazione richiedono un'ampia infrastruttura di calcolo connessa per realizzare innovazioni in settori specifici, tra cui la difesa***. Al tempo stesso, in linea con l'ambizione dell'Unione di conseguire l'autonomia strategica, la leadership tecnologica e il miglioramento della competitività, è essenziale garantire che la diffusione delle infrastrutture e delle tecnologie digitali, compresa l'IA, sia in***

nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione.

linea con i principi dell'efficienza delle risorse e dell'economia circolare. La crescente impronta ambientale delle tecnologie digitali, in particolare in termini di consumo energetico, uso delle materie prime e rifiuti elettronici, dovrebbe essere accompagnata dall'adozione di principi di circolarità e di efficienza delle risorse durante l'intero ciclo di vita dell'IA, dai centri dati e dall'hardware di calcolo allo sviluppo di software e alla gestione del fine vita. È pertanto opportuno aggiungere, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 ("calcolo ad alte prestazioni") del programma Europa digitale, un obiettivo operativo supplementare dedicato all'implementazione e alla gestione di fabbriche di IA e gigafactory di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione***, tenendo pienamente conto della capacità energetica, dell'efficienza delle risorse (in particolare l'efficienza energetica e idrica) e degli obblighi di circolarità***.

Or. en

Emendamento 79
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività, l'Unione ha bisogno delle infrastrutture di calcolo, cloud e di dati necessarie alla leadership in materia di IA. Nell'ambito della strategia sul continente dell'IA, le fabbriche e le	(10) Per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività, l'Unione ha bisogno delle infrastrutture di calcolo, cloud e di dati necessarie alla leadership in materia di IA. ***È opportuno sfruttare meglio il know-how industriale europeo***

gigafactory di IA sono essenziali affinché l'Unione sia in grado di competere a livello mondiale e garantire la propria autonomia strategica e la propria competitività nella scienza, nella ricerca legata al settore delle tecnologie a duplice uso e in settori industriali critici, tra cui l'industria della difesa. Tali modelli di prossima generazione richiedono un'ampia infrastruttura di calcolo connessa per realizzare innovazioni in settori specifici, tra cui la difesa. È pertanto opportuno aggiungere, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 ("calcolo ad alte prestazioni") del programma Europa digitale, un obiettivo operativo supplementare dedicato all'implementazione e alla gestione di fabbriche di IA e gigafactory di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione.	***nei settori della difesa, della sicurezza e delle tecnologie a duplice uso, in modo che l'industria abbia un facile accesso alle reti e ai mercati di cooperazione. Un obiettivo fondamentale dovrebbe essere quello di garantire la parità di trattamento degli Stati membri dell'UE e l'accesso delle PMI allo sviluppo della difesa, alla sperimentazione e alle catene di approvvigionamento, nonché di promuovere condizioni di parità e un ambiente competitivo per le imprese che contribuiranno ad arricchire e far crescere l'industria europea della difesa, attualmente troppo concentrata.*** Nell'ambito della strategia sul continente dell'IA, le fabbriche e le gigafactory di IA sono essenziali affinché l'Unione sia in grado di competere a livello mondiale e garantire la propria autonomia strategica e la propria competitività nella scienza, nella ricerca legata al settore delle tecnologie a duplice uso e in settori industriali critici, tra cui l'industria della difesa. Tali modelli di prossima generazione richiedono un'ampia infrastruttura di calcolo connessa per realizzare innovazioni in settori specifici, tra cui la difesa. È pertanto opportuno aggiungere, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 ("calcolo ad alte prestazioni") del programma Europa digitale, un obiettivo operativo supplementare dedicato all'implementazione e alla gestione di fabbriche di IA e gigafactory di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione.	

Or. fi

Emendamento 80
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo,

Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività, l'Unione ha bisogno delle infrastrutture di calcolo, cloud e di dati necessarie alla leadership in materia di IA. Nell'ambito della strategia sul continente dell'IA, le fabbriche e le gigafactory di IA sono essenziali affinché l'Unione sia in grado di competere a livello mondiale e garantire la propria autonomia strategica e la propria competitività nella scienza, nella ricerca legata al settore delle tecnologie a duplice uso e in settori industriali critici, tra cui l'industria della difesa. Tali modelli di prossima generazione richiedono un'ampia infrastruttura di calcolo connessa per realizzare innovazioni in settori specifici, tra cui la difesa. È pertanto opportuno aggiungere, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 ("calcolo ad alte prestazioni") del programma Europa digitale, un obiettivo operativo supplementare dedicato all'implementazione e alla gestione di fabbriche di IA e gigafactory di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione.	(10) Per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività, l'Unione ha bisogno delle infrastrutture di calcolo, cloud e di dati necessarie alla leadership in materia di IA. Nell'ambito della strategia sul continente dell'IA, le fabbriche e le gigafactory di IA sono essenziali affinché l'Unione sia in grado di competere a livello mondiale e garantire la propria autonomia strategica e la propria competitività nella scienza, nella ricerca legata al settore delle tecnologie a duplice uso e in settori industriali critici, tra cui l'industria della difesa. Tali modelli di prossima generazione richiedono un'ampia infrastruttura di calcolo connessa per realizzare innovazioni in settori specifici, tra cui la difesa. È pertanto opportuno aggiungere, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 ("calcolo ad alte prestazioni") del programma Europa digitale, un obiettivo operativo supplementare dedicato all'implementazione e alla gestione di fabbriche di IA e gigafactory di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione. ***Ciò dovrebbe includere l'integrazione del calcolo quantistico con il calcolo ad alte prestazioni (HPC) per consentire le applicazioni più avanzate.***

Or. en

Emendamento 81
Pierre-Romain Thionnet, Aleksandar Nikolic, Jana Nagyová, Filip Turek, Julie Rechagneux

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività, l'Unione ha bisogno ***delle*** infrastrutture di calcolo, cloud e di dati necessarie alla leadership in materia di IA. Nell'ambito della strategia sul continente dell'IA, le fabbriche e le gigafactory di IA sono essenziali affinché l'Unione sia in grado di competere a livello mondiale e garantire la propria autonomia strategica e la propria competitività nella scienza, nella ricerca legata al settore delle tecnologie a duplice uso e in settori industriali critici, tra cui l'industria della difesa. Tali modelli di prossima generazione richiedono un'ampia infrastruttura di calcolo connessa per realizzare innovazioni in settori specifici, tra cui la difesa. È pertanto opportuno aggiungere, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 ("calcolo ad alte prestazioni") del programma Europa digitale, un obiettivo operativo supplementare dedicato all'implementazione e alla gestione di fabbriche di IA e gigafactory di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione.	(10) Per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività, l'Unione ha bisogno ***di*** infrastrutture di calcolo, cloud e di dati ***sovrane*** necessarie alla leadership in materia di IA. Nell'ambito della strategia sul continente dell'IA, le fabbriche e le gigafactory di IA sono essenziali affinché l'Unione sia in grado di competere a livello mondiale e garantire la propria autonomia strategica e la propria competitività nella scienza, nella ricerca legata al settore delle tecnologie a duplice uso e in settori industriali critici, tra cui l'industria della difesa. Tali modelli di prossima generazione richiedono un'ampia infrastruttura di calcolo connessa per realizzare innovazioni in settori specifici, tra cui la difesa. È pertanto opportuno aggiungere, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 ("calcolo ad alte prestazioni") del programma Europa digitale, un obiettivo operativo supplementare dedicato all'implementazione e alla gestione di fabbriche di IA e gigafactory di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione.

Or. en

Emendamento 82
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) L'UE e gli Stati membri devono riconoscere l'infrastruttura ferroviaria quale elemento chiave delle capacità di difesa delle società. La protezione e il rafforzamento del sistema ferroviario in quanto infrastruttura critica, in particolare per i poli strategici e la mobilità militare, dovrebbero essere una priorità al pari delle capacità tecnologiche. Sono inoltre necessari investimenti per migliorare l'integrità, la sicurezza e l'interoperabilità delle reti ferroviarie, ponendo l'accento in particolare sulle norme armonizzate e sulla capacità di infrastruttura.

Or. fi

Emendamento 83
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) La maggiore fornitura di servizi digitali, anche da parte del settore pubblico, merita la dovuta considerazione per salvaguardarne la continuità. La resilienza digitale dovrebbe comprendere sia la protezione delle infrastrutture di servizi digitali esistenti, come i cavi sottomarini, sia il rafforzamento della capacità delle imprese con sede nell'Unione di fornire, sviluppare e innovare le infrastrutture di servizi digitali.

Or. en

Emendamento 84
Jan Farský

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 5 ("implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità") del programma Europa digitale, è inoltre necessario inserire nell'obiettivo operativo definito per sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico un riferimento alla difesa, così da chiarire che il contributo finanziario dell'Unione nell'ambito del suddetto obiettivo può estendersi a tale settore.	(11) Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 5 ("implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità") del programma Europa digitale, è inoltre necessario inserire***, alla luce dei recenti e sistematici attacchi informatici ai vari Stati membri,*** nell'obiettivo operativo definito per sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico un riferimento alla difesa, così da chiarire che il contributo finanziario dell'Unione nell'ambito del suddetto obiettivo può estendersi a tale settore.

Or. en

Emendamento 85
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) L'assistenza finanziaria fornita a soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina, che utilizzano infrastrutture, strutture, beni o risorse situati al di fuori del territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina e/o controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, dovrebbe essere coerente con le priorità concordate di comune accordo dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), comprese le relazioni di buon vicinato, e subordinata a tali

priorità.

Or. en

Emendamento 86
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È inoltre necessario adattare le norme di ammissibilità che potrebbero essere stabilite nel programma di lavoro del programma Europa digitale affinché sia possibile prevedere che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell'ambito di qualsiasi obiettivo specifico. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d'appalto ***dovrebbero essere rivolti esclusivamente*** ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri.	(12) È inoltre necessario adattare le norme di ammissibilità che potrebbero essere stabilite nel programma di lavoro del programma Europa digitale***, in casi debitamente giustificati sulla base di considerazioni di sicurezza,*** affinché sia possibile prevedere che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni ***chiaramente definite*** incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell'ambito di qualsiasi obiettivo specifico. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d'appalto ***sono rivolti*** ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. ***Le restrizioni dovrebbero essere proporzionate e applicate solo ove strettamente necessario, fatta salva la cooperazione con paesi terzi che condividono gli stessi principi. La loro necessità e la loro portata dovrebbero essere riesaminate periodicamente.***

Or. en

Emendamento 87
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È inoltre necessario adattare le norme di ammissibilità che potrebbero essere stabilite nel programma di lavoro del programma Europa digitale affinché sia ***possibile prevedere*** che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell'ambito di qualsiasi obiettivo specifico. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d'appalto dovrebbero essere rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri.	(12) È inoltre necessario adattare le norme di ammissibilità che potrebbero essere stabilite nel programma di lavoro del programma Europa digitale affinché sia ***garantito*** che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell'ambito di qualsiasi obiettivo specifico. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d'appalto dovrebbero essere rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri.

Or. en

Emendamento 88
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)[7] è stato adottato per sostenere finanziariamente l'urgente rafforzamento della reattività dell'EDTIB e della sua capacità di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente allo strumento ASAP nonché i contributi	***soppresso***

volontari supplementari degli Stati membri o di altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero contribuire a fornire sostegno al potenziamento delle capacità di produzione dell'Unione oltre il 30 giugno 2025. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/1525 per introdurre tale possibilità. Poiché tale regolamento ha dimostrato di essere utile per sviluppare nuove capacità di produzione di polveri/propellenti, esplosivi, gusci, capacità di prova e missili in tutta l'Unione, è opportuno garantire che la sua applicazione sia prorogata fino al 31 dicembre 2026.

---

[7] Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).

Or. en

Motivazione

Lo strumento ASAP è stato istituito come soluzione a tempo limitato. Al posto di estensioni ad hoc, i colegislatori dovrebbero raggiungere un accordo sull'EDIP per fornire una soluzione stabile e strutturata.

Emendamento 89
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)[7] è stato adottato per sostenere finanziariamente l'urgente rafforzamento	***soppresso***

della reattività dell'EDTIB e della sua capacità di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente allo strumento ASAP nonché i contributi volontari supplementari degli Stati membri o di altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero contribuire a fornire sostegno al potenziamento delle capacità di produzione dell'Unione oltre il 30 giugno 2025. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/1525 per introdurre tale possibilità. Poiché tale regolamento ha dimostrato di essere utile per sviluppare nuove capacità di produzione di polveri/propellenti, esplosivi, gusci, capacità di prova e missili in tutta l'Unione, è opportuno garantire che la sua applicazione sia prorogata fino al 31 dicembre 2026.

---

[7] Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).

Or. en

Emendamento 90
Jan Farský

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)[7] è stato adottato per sostenere	(13) Il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)[7] è stato adottato per sostenere

finanziariamente l'urgente rafforzamento della reattività dell'EDTIB e della sua capacità di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente allo strumento ASAP nonché i contributi volontari supplementari degli Stati membri o di altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero contribuire a fornire sostegno al potenziamento delle capacità di produzione dell'Unione oltre il 30 giugno 2025. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/1525 per introdurre tale possibilità. Poiché tale regolamento ha dimostrato di essere utile per sviluppare nuove capacità di produzione di polveri/propellenti, esplosivi, gusci, capacità di prova e missili in tutta l'Unione, è opportuno garantire che la sua applicazione sia prorogata fino al 31 dicembre 2026.	finanziariamente l'urgente rafforzamento della reattività dell'EDTIB e della sua capacità di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente allo strumento ASAP nonché i contributi volontari supplementari degli Stati membri o di altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero contribuire a fornire sostegno al potenziamento delle capacità di produzione dell'Unione oltre il 30 giugno 2025. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/1525 per introdurre tale possibilità. Poiché tale regolamento ha dimostrato di essere utile per sviluppare nuove capacità di produzione di polveri/propellenti, esplosivi, gusci, capacità di prova e missili in tutta l'Unione, è opportuno garantire che la sua applicazione sia prorogata fino al 31 dicembre 2026. ***L'Unione dovrebbe mantenere il suo impegno a sostenere la produzione continua di munizioni al di là dell'ASAP, attraverso altri strumenti, in particolare dando priorità ai progetti di produzione di munizioni nell'ambito dei progetti presentati a titolo dell'EDIP.***
[7] Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).	[7] Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).

Or. en

Emendamento 91
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Filip Turek

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) di cui al regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] mira ad accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee, consentendo sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale. Al fine di sostenere l'infrastruttura di calcolo connessa richiesta dai prodotti e dalle tecnologie di difesa e non solo, gli obiettivi dell'MCE nel settore digitale stabiliti nel regolamento dovrebbero essere estesi all'implementazione e alla fornitura di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA.	(14) Il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) di cui al regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] mira ad accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee, consentendo sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale. Al fine di sostenere l'infrastruttura di calcolo connessa richiesta dai prodotti e dalle tecnologie di difesa e non solo, gli obiettivi dell'MCE nel settore digitale stabiliti nel regolamento dovrebbero essere estesi all'implementazione e alla fornitura di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA***, con particolare attenzione ai progetti che coinvolgono PMI e imprese a media capitalizzazione degli Stati membri con una produzione industriale nel settore della difesa inferiore alla media dell'Unione, in particolare nelle regioni di coesione***.
[8] Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/2024-07-18).	[8] Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/2024-07-18).

Or. en

Emendamento 92
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) di cui al regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] mira ad accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee, consentendo sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale. Al fine di sostenere l'infrastruttura di calcolo connessa richiesta dai prodotti e dalle tecnologie di difesa e non solo, gli obiettivi dell'MCE nel settore digitale stabiliti nel regolamento dovrebbero essere estesi all'implementazione e alla fornitura di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA.	(14) Il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) di cui al regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] mira ad accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee, consentendo sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale. Al fine di sostenere l'infrastruttura di calcolo connessa richiesta dai prodotti e dalle tecnologie di difesa e non solo, gli obiettivi dell'MCE nel settore digitale stabiliti nel regolamento dovrebbero essere estesi all'implementazione e alla fornitura di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA***, tenendo pienamente conto dei requisiti di efficienza delle risorse e di circolarità nell'elaborazione, pianificazione ed esecuzione dell'implementazione di tali capacità digitali***.
[8] Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/2024-07-18).	[8] Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/2024-07-18).

Or. en

Emendamento 93
Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel	(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel

Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. ***Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni per il prefinanziamento e il cofinanziamento dei*** progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso ***introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno*** dell'Unione***, nonché la connettività e le capacità digitali***.

[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. ***La relazione del 30 ottobre 2024 commissionata dalla Commissione e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dal titolo "Safer Together: Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness" (Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza civile e militare dell'Europa relazione Niinistö)[9 bis], fa specifico riferimento alla necessità di intensificare ulteriormente i lavori sui corridoi*** di trasporto ***prioritari*** a duplice uso ***per i movimenti militari e sull'estensione delle catene di approvvigionamento di combustibile per le forze armate lungo tali corridoi, nonché sullo stoccaggio e sulle riserve strategiche di energia. Questa posizione è stata ribadita nelle dichiarazioni della NATO. In tale contesto, nel marzo 2025 il commissario per la Difesa e lo spazio ha dichiarato che l'Unione necessita di un investimento iniziale di almeno 70 miliardi di EUR per adeguare le sue infrastrutture di trasporto e logistica al rapido movimento di truppe e attrezzature attraverso il suo territorio in caso di conflitto. L'Unione dovrebbe pertanto prestare particolare attenzione alla situazione relativa alle condutture di combustibile, allo stoccaggio e ad altri*** progetti di infrastrutture ***critiche che rafforzano la sicurezza e la difesa*** dell'Unione***, in particolare lungo il suo fianco orientale e mediterraneo, dove permangono notevoli lacune infrastrutturali***.

[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

(GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).

(GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).

Or. en

Emendamento 94
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Marta Wcisło, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. ***Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni per il prefinanziamento e il cofinanziamento dei*** progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso ***introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti***	(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. ***È opportuno dare priorità ai corridoi*** di trasporto a duplice uso ***per i movimenti militari, nonché all'estensione delle catene di approvvigionamento di combustibile, delle scorte e delle riserve strategiche di energia lungo tali corridoi, in particolare alla luce della crescente minaccia di un attacco militare convenzionale russo sul fianco orientale dell'Unione. L'Unione dovrebbe pertanto prestare particolare attenzione all'adeguamento delle sue infrastrutture di trasporto e logistica per consentire il rapido movimento di truppe e attrezzature attraverso il suo territorio in caso di conflitto, tenendo conto della situazione delle condutture di combustibile, dello stoccaggio e di altri*** progetti di infrastrutture ***critici che migliorano la sicurezza e la difesa*** dell'Unione, ***in particolare lungo il suo fianco orientale, dove permangono notevoli lacune infrastrutturali***.

militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione***, nonché la connettività e le capacità digitali***.

[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).

[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).

Or. en

Emendamento 95
Jan Farský

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare	(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare

delle stesse condizioni per il prefinanziamento e il cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché la connettività e le capacità digitali.	delle stesse condizioni per il prefinanziamento e il cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché la connettività e le capacità digitali. ***Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ai progetti che dimostrano una continuità lungo i corridoi chiave e un coordinamento con i partner della NATO. Per aumentare la coerenza e l'efficienza, la selezione dovrebbe dare priorità ai progetti transfrontalieri e transnazionali che dimostrano un allineamento alle esigenze di difesa condivise e migliorano l'interoperabilità delle infrastrutture militari e civili in tutta l'Unione. Inoltre, dovrebbe essere data particolare priorità allo sviluppo della mobilità militare sul fianco orientale dell'Unione o negli Stati membri confinanti con la Federazione russa.***
[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).	[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).

Or. en

Emendamento 96
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture ***di difesa o*** a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni per il prefinanziamento e il cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché la connettività e le capacità digitali.	(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni per il prefinanziamento e il cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché la connettività e le capacità digitali.
[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).	[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).

Or. en

Emendamento 97
Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni per il prefinanziamento e il cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché la connettività e le capacità digitali.	(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni per il prefinanziamento e il cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché la connettività e le capacità digitali***, considerando l'ampliamento dei requisiti attuali ad altri abilitatori strategici a doppio uso, comprese le infrastrutture e i mezzi di trasporto marittimo***.

[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).

[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).

Or. it

Emendamento 98
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Filip Turek, András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni per il prefinanziamento e il cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a	(15) Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni per il prefinanziamento e il cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a

duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché la connettività e le capacità digitali**.**	duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché la connettività e le capacità digitali***, dando priorità ai partenariati per il trasferimento di tecnologie tra le imprese principali del settore della difesa e le PMI nelle regioni di coesione***.
[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).	[9] Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).

Or. en

Emendamento 99
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) L'UE dovrebbe promuovere con urgenza misure individuate che migliorino le prestazioni delle reti ferroviarie riducendo le carenze nelle infrastrutture, in particolare nel traffico transfrontaliero, e nel rispetto del regolamento TEN-T. Ciò comprende il potenziamento delle infrastrutture, l'aumento della capacità e il rafforzamento dell'interoperabilità, che è fondamentale per una mobilità militare efficiente e flessibile. A tal fine è necessario un uso più efficace del quadro finanziario pluriennale per quanto riguarda i progetti a duplice uso. Tali

progetti sono rivolti a infrastrutture in cui si tiene conto anche delle caratteristiche specifiche della mobilità militare, come le attrezzature più pesanti di quelle utilizzate per scopi civili. I meccanismi di finanziamento dovrebbero essere più flessibili e consentire l'uso multifunzionale e condiviso delle infrastrutture in tempo di pace e in tempi di crisi. È inoltre necessario chiarire e perfezionare la legislazione in materia di duplice uso, comprese le caratteristiche dell'infrastruttura e gli usi previsti, in modo che lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria a livello dell'UE possa procedere con urgenza, data la situazione geopolitica tesa.

Or. fi

Emendamento 100
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Marta Wcisło, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[9 bis], ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni per il

prefinanziamento e il cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché la connettività e le capacità digitali.

[9 bis] ***Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-12-24).***

Or. en

Emendamento 101
Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) A fronte dell'imminente pacchetto sulla Mobilità Militare, si ritiene opportuno prendere in considerazione un'estensione degli attuali requisiti. Si mira, in tal modo, all'integrazione di mezzi strategici di trasporto marittimo, come le infrastrutture, tra cui i cantieri navali, e le navi, in qualità di elementi abilitanti fondamentali a doppio uso nei processi della Mobilità Militare. L'estensione sarebbe in grado di migliorare e rafforzare le loro capacità di dispiegamento e di logistica, li renderebbe idonei ai meccanismi di cofinanziamento dell'UE, e renderebbe coerente la

dimensione marittima con gli obiettivi estesi della Strategia Industriale per la Difesa dell'UE (EDIS), del Libro Bianco per la Difesa Europea e della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T).

Or. it

Emendamento 102
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Nel contesto del rafforzamento della base industriale europea e della resilienza infrastrutturale, è essenziale promuovere investimenti in linea con gli obiettivi di sostenibilità. In particolare, le infrastrutture energetiche a duplice uso, come le stazioni di rifornimento e ricarica, dovrebbero contribuire non solo alla mobilità e alla logistica militari ma anche alla transizione verso un sistema energetico e di trasporto più sostenibile. Il sostegno dell'Unione a tali infrastrutture dovrebbe tenere conto del loro valore strategico e della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in tempi di crisi.

Or. en

Emendamento 103
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) I regolamenti FED e ASAP dovrebbero essere esclusi dal finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione.

Or. en

(FED - (2021/697) ASAP - (2023/1525)).

Emendamento 104
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) Al fine di accelerare il movimento rapido e fluido di personale, equipaggiamento e mezzi militari all'interno dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a cooperare a stretto contatto per pervenire al rapido ammodernamento dell'infrastruttura dei "punti critici" all'interno dei quattro corridoi di mobilità militare, concentrandosi in particolare sulle sezioni transfrontaliere, compresi i porti, che hanno un'incidenza nel breve periodo.

Or. en

Emendamento 105
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I regolamenti (UE) 2021/694, (UE)	(16) I regolamenti (UE) 2021/694, (UE)

2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153***, (UE) 2023/1525*** e (UE) 2024/795 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.	2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153 e (UE) 2024/795 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

Or. en

Motivazione

Lo strumento ASAP è stato istituito come soluzione a tempo limitato. Al posto di estensioni ad hoc, i colegislatori dovrebbero raggiungere un accordo sull'EDIP per fornire una soluzione stabile e strutturata.

Emendamento 106
Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Data l'urgente necessità di consentire investimenti cruciali nel settore della difesa in un contesto di pressanti sfide geopolitiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	(17) Data l'urgente necessità di consentire investimenti cruciali nel settore della difesa ***e investimenti strategici in percorsi non militari verso la pace*** in un contesto di pressanti sfide geopolitiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 107
Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare le attività di ricerca e sviluppo nei settori delle tecnologie a duplice uso e della	(18) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare le attività di ricerca e sviluppo nei settori delle tecnologie a duplice uso e della

difesa, migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione e contribuire quindi alla difesa dell'Unione riorientando gli investimenti a favore di queste priorità critiche, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,	difesa, migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione e contribuire quindi alla difesa dell'Unione riorientando gli investimenti a favore di queste priorità critiche, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo***. È essenziale che i contratti o gli appalti conclusi dalla Commissione in tale contesto garantiscano la piena trasparenza, la rendicontabilità e una spesa efficiente sotto il profilo dei costi dei fondi dell'Unione. Inoltre, qualsiasi comunicazione associata dovrebbe sottolineare chiaramente l'impegno dell'Unione a favore della pace, l'accento posto sulle capacità difensive e il potenziale a duplice uso delle infrastrutture sostenute a beneficio della popolazione civile. L'Unione dovrebbe astenersi dall'adottare una retorica aggressiva o posizioni offensive, in linea con i suoi valori e il suo ruolo di promotore della pace sulla scena mondiale.***
	Or. en

Emendamento 108
Nicola Zingaretti, Giorgio Gori, Irene Tinagli, Bruno Gonçalves, Dario Nardella, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare le attività di ricerca e sviluppo nei settori	(18) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare le attività di ricerca e sviluppo nei settori

delle tecnologie a duplice uso e della difesa, migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione e contribuire quindi ***alla*** difesa dell'Unione riorientando gli investimenti a favore di queste priorità critiche, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,	delle tecnologie a duplice uso e della difesa, migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione e contribuire quindi ***a costruire la*** difesa dell'Unione riorientando gli investimenti a favore di queste priorità critiche ***in tutta l'Unione***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE***, in particolare promuovendo la cooperazione transfrontaliera, la ricerca collaborativa e lo sviluppo collaborativo di prodotti e tecnologie della difesa tra gli Stati membri***. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Or. en

Emendamento 109
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Il presente regolamento non può essere interpretato quale obbligo o incentivo per uno Stato membro ad aumentare le proprie spese per la difesa, né limita il diritto di uno Stato membro di perseguire una politica di neutralità, disarmo o non partecipazione.

Or. de

Emendamento 110
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) I finanziamenti dell'Unione a norma di qualsiasi regolamento non dovrebbero essere concessi a progetti che coinvolgono attori di paesi impegnati in guerre di aggressione, occupazioni illegali o altre gravi violazioni del diritto internazionale, come riconosciuto dai pertinenti organismi o istituzioni internazionali.

Or. en

Emendamento 111
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1
	Respinge la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe".

Or. en

Emendamento 112
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ***è aggiunta la lettera*** seguente:	(1) all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ***la lettera a) è sostituita dalla*** seguente:
	a) rafforzare e promuovere le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali, compresi i progetti, i servizi, le competenze e le applicazioni a duplice uso, attraverso la diffusione su larga scala;

Or. en

Motivazione

Il sostegno alle tecnologie a duplice uso non è un obiettivo a sé stante del programma Europa digitale, ma piuttosto una sottosezione della lettera a) che l'emendamento legislativo intende rafforzare ed evidenziare.

Emendamento 113
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso.;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 114
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere progetti, servizi, competenze e applicazioni a ***duplice*** uso.	c) sostenere ***solamente*** progetti, servizi, competenze e applicazioni a uso ***esclusivamente civile; gli investimenti nell'ambito della difesa non sono ammissibili nel quadro del programma Europa digitale***.

Or. de

Emendamento 115
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso.;	c) sostenere progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso***, anche in materia di cibersicurezza, per sostenere altresì la resilienza della società***;

Or. en

Emendamento 116
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Filip Turek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso.;	c) sostenere progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso***, con particolare attenzione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione degli Stati membri con una produzione industriale nel settore della difesa più limitata, anche nelle regioni di coesione***;

Or. en

Motivazione

The amendments to the Digital Europe Programme (DEP) ensure that investments in dual-use digital infrastructure and technologies are accessible to a broad range of innovative enterprises across the Union. By emphasizing the participation of SMEs and mid-caps from regions with less developed defence industries, these changes will:Promote balanced digital transformation by supporting the integration of diverse regions and enterprises into cutting-edge digital and dual-use projects;Strengthen European competitiveness and resilience by leveraging the innovative capacity of SMEs and mid-caps in digital fields such as AI, cloud, and cybersecurity;Foster cohesion and inclusiveness by ensuring that digital investments contribute to reducing disparities and supporting growth in all parts of the Union.These amendments align with the EU's objectives of digital sovereignty, industrial competitiveness, and cohesion, ensuring that the benefits of the digital transition are widely shared.

Emendamento 117
Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso.;	c) sostenere progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso. ***I progetti a duplice uso sostenuti dimostrano un chiaro potenziale di benefici per la popolazione civile, compresi i contributi alla resilienza, alla sostenibilità e alla sovranità digitale delle infrastrutture dell'Unione***;

Or. en

Motivazione

Chiarimento necessario per sottolineare la priorità dell'uso civile rispetto all'uso militare. Necessario per evidenziare il valore dell'uso civile rispetto a quello militare nella valutazione dei progetti.

Emendamento 118
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) nel settore privato e nei settori di interesse pubblico, ampliare la diffusione e adozione delle tecnologie digitali europee fondamentali, promuovendo la trasformazione ***e*** l'accesso alle tecnologie digitali;	***"***b) nel settore privato e nei settori di interesse pubblico, ampliare la diffusione e adozione delle tecnologie digitali europee fondamentali, promuovendo la trasformazione***,*** l'accesso alle tecnologie digitali ***e rafforzando la resilienza contro le minacce ibride nel mondo digitale***;***"***

Or. en

(02021R0694).

Emendamento 119
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) implementare e gestire fabbriche di IA ***e*** gigafactory di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo,	d) implementare e gestire fabbriche di IA ***circolari ed efficienti sotto il profilo delle risorse, comprese le*** gigafactory di IA

nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione.;	di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione.;

Or. en

Emendamento 120
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) sostenere lo sviluppo e l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza, nonché la condivisione e l'integrazione delle migliori prassi;	***"***b) sostenere lo sviluppo e l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza***, combattendo l'ingerenza da parte di attori stranieri e contrastando le minacce ibride nel mondo digitale***, nonché la condivisione e l'integrazione delle migliori prassi; ***"***

Or. en

(02021R0694).

Emendamento 121
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 6, paragrafo 1, la

	lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) migliorare la resilienza agli attacchi informatici, contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi di cibersicurezza, sostenere le organizzazioni pubbliche e private nel conseguimento di livelli basilari di cibersicurezza, ad esempio mediante l'introduzione di crittografia end-to-end dei dati e aggiornamenti del software;	***"***e) migliorare la resilienza ***alla guerra ibrida e*** agli attacchi informatici, contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi di cibersicurezza, sostenere le organizzazioni pubbliche e private nel conseguimento di livelli basilari di cibersicurezza, ad esempio mediante l'introduzione di crittografia end-to-end dei dati e aggiornamenti del software;***"***

Or. en

Emendamento 122
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, le dogane, la difesa, i trasporti, la mobilità, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, tra cui le pertinenti imprese stabilite all'interno dell'Unione, affinché implementino e accedano in modo efficace alle tecnologie digitali più avanzate, quali l'HPC, ***le tecnologie quantistiche,*** l'IA e la cibersicurezza;***";***	a) sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, le dogane, la difesa, i trasporti, la mobilità, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi***, in particolare l'informazione***, tra cui le pertinenti imprese stabilite all'interno dell'Unione, affinché implementino e accedano in modo efficace alle tecnologie digitali più avanzate, quali l'HPC, l'IA e la cibersicurezza;

Or. en

Emendamento 123
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	(3 bis) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
sostenere l'integrazione e l'utilizzo delle infrastrutture transeuropee di servizi digitali e degli standard digitali europei approvati nel settore pubblico e nei settori di interesse pubblico per agevolare un'attuazione e un'interoperabilità efficienti in termini di costi;	***"***c)sostenere l'integrazione e l'utilizzo delle infrastrutture transeuropee di servizi digitali e degli standard digitali europei approvati nel settore pubblico e nei settori di interesse pubblico per agevolare un'attuazione e un'interoperabilità efficienti in termini di costi***, garantendo nel contempo la capacità delle imprese con sede nell'Unione di fornire, sviluppare e innovare tali servizi di infrastrutture digitali***; ***"***

Or. en

(02021R0694).

Emendamento 124
Wouter Beke, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 per ragioni di sicurezza debitamente giustificate ***né ad azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell'ambito di qualsiasi obiettivo specifico***. In tali casi, gli inviti a presentare proposte	5. Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 per ragioni di sicurezza debitamente giustificate. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti

e i bandi d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. ***Tali restrizioni possono essere applicate all'accesso alle capacità implementate nell'ambito di tali inviti e bandi***.

negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri.

In deroga ai criteri di ammissibilità prevalenti nel presente regolamento, gli inviti relativi ai progetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono aperti alla partecipazione di soggetti giuridici conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) 2025/1106.

Or. en

Emendamento 125
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a ***tutte*** o ad ***alcune*** delle ***azioni*** nell'ambito ***dell'obiettivo specifico*** 3 per ragioni di sicurezza debitamente giustificate né ad azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell'ambito di qualsiasi obiettivo specifico. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di	5. Il programma di lavoro può prevedere altresì che***, in casi debitamente giustificati basati su considerazioni di sicurezza,*** i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a ***tutti*** o ad ***alcuni dei progetti e*** delle ***applicazioni a duplice uso*** nell'ambito ***degli obiettivi specifici 2 e*** 3 per ragioni di sicurezza debitamente giustificate né ad azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell'ambito di qualsiasi obiettivo specifico. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti

Stati membri. Tali restrizioni possono essere applicate all'accesso alle capacità implementate nell'ambito di tali inviti e bandi.	giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. Tali restrizioni possono essere applicate all'accesso alle capacità implementate nell'ambito di tali inviti e bandi. ***Le restrizioni sono proporzionate e applicate solo ove strettamente necessario, fatta salva la cooperazione con paesi terzi che condividono gli stessi principi. La loro necessità e la loro portata sono riesaminate periodicamente.***

Or. en

Emendamento 126
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il programma di lavoro ***può prevedere*** altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 per ragioni di sicurezza debitamente giustificate né ad azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell'ambito di qualsiasi obiettivo specifico. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. Tali restrizioni possono essere applicate all'accesso alle capacità implementate nell'ambito di tali inviti e bandi.	5. Il programma di lavoro ***prevede*** altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 per ragioni di sicurezza debitamente giustificate né ad azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell'ambito di qualsiasi obiettivo specifico. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. Tali restrizioni possono essere applicate all'accesso alle capacità implementate nell'ambito di tali inviti e bandi.

Or. en

Emendamento 127
Ondřej Krutílek, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 12, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente:
	"La valutazione dei partenariati si basa su criteri di eccellenza tecnica stabiliti e su quadri di sicurezza esistenti, evitando la creazione di ulteriori livelli di valutazione o restrizioni."

Or. en

Emendamento 128
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Marta Wcisło, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al primo comma, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara a procedura ristretta possono essere aperti alla partecipazione di soggetti giuridici con sede in, o controllati da, paesi associati che sono paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio o che hanno firmato un partenariato in materia di difesa e sicurezza con l'Unione. La Commissione effettua un controllo approfondito e basato sul rischio di tali soggetti giuridici,

al fine di valutare i potenziali rischi per la sicurezza nell'interesse dell'Unione.

(Nel regolamento (UE) 2021/694, articolo 12, il presente comma è aggiunto al paragrafo 5).

Or. en

Emendamento 129
Ondřej Krutílek, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 4 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 19 viene aggiunto il seguente comma:
	"Per le PMI e le start-up sono introdotte procedure semplificate di presentazione rapida delle domande e di comunicazione, tra cui:
	a) processo digitale semplificato di presentazione delle domande;
	b) tempi di valutazione più brevi;
	c) obblighi di comunicazione proporzionati in base alle dimensioni del progetto.

Or. en

Emendamento 130
Nicola Zingaretti, Giorgio Gori, Irene Tinagli, Bruno Gonçalves, Dario Nardella, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"3 bis. Nelle azioni e attività a sostegno di progetti, servizi e applicazioni a duplice uso, i criteri di ammissibilità comprendono il rafforzamento della cooperazione strutturata tra gli Stati membri impegnati nella messa in comune delle risorse, la condivisione di informazioni critiche e l'istituzione di quadri operativi comuni per garantire un coordinamento transfrontaliero efficace. "

Or. en

(2021/694).

Emendamento 131
Ondřej Krutílek, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo) Regolamento (UE) 2021/694
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) all'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"3 bis. La Commissione istituisce una piattaforma digitale unica che fornisce:
	a) informazioni chiare su tutte le opportunità di finanziamento connesse alla difesa;
	b) orientamenti sui processi di presentazione delle domande;
	c) funzionalità di ricerca dei partner;
	d) condivisione delle buone pratiche."

Or. en

Emendamento 132
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/694
Allegato I – Obiettivo specifico 5 – punto I – punto 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 ter) all'allegato I, Obiettivo specifico 5, punto I, il punto 4 è sostituito dal seguente:
4. Trasporti, mobilità, energia e ambiente	"4. Trasporti, mobilità, energia e ambiente
Implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come la guida connessa e automatizzata, i velivoli senza equipaggio, i concetti di mobilità intelligente, le città intelligenti, i territori rurali intelligenti o le regioni ultraperiferiche, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente e in raccordo con le azioni tese alla digitalizzazione dei settori dei trasporti e dell'energia a titolo del meccanismo per collegare l'Europa.	Implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come la guida connessa e automatizzata, i velivoli senza equipaggio***, terrestri o sottomarini***, i concetti di mobilità intelligente, le città intelligenti, i territori rurali intelligenti o le regioni ultraperiferiche, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente e in raccordo con le azioni tese alla digitalizzazione dei settori dei trasporti e dell'energia a titolo del meccanismo per collegare l'Europa. ***"***

Or. en

(02021R0694).

Motivazione

I droni non sono solo aerei.

Emendamento 133
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/694
Allegato I – Obiettivo specifico 5 – punto I – punto 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 quater) all'allegato I, Obiettivo specifico 5, punto I, punto 6 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"6. 1 bis. Rafforzare la capacità delle imprese con sede nell'UE di fornire, sviluppare e innovare infrastrutture di servizi digitali, al fine di migliorare l'autonomia strategica dell'Unione nel settore della resilienza digitale, garantendo che la fornitura dei servizi correlati non dipenda eccessivamente da attori privati che hanno sede in paesi esterni, o sono posseduti o controllati da questi ultimi. "

Or. en

(02021R0694).

Emendamento 134
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I fondi del programma Europa digitale non sono utilizzati per applicazioni a duplice uso.

Or. en

Emendamento 135
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 12 bis
	Risorse aggiuntive per sostenere l'innovazione dirompente nelle tecnologie critiche
	Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri terzi possono fornire contributi finanziari aggiuntivi all'Acceleratore del CEI per fornire sostegno alle tecnologie critiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere c) e d), del presente regolamento, soprattutto includendo i pertinenti traguardi o obiettivi nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/697. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 136
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I fondi di Orizzonte Europa non sono utilizzati per applicazioni a duplice

uso.

Or. en

Emendamento 137
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni ***a duplice uso***.	***Il sostegno è limitato alle*** applicazioni ***civili; sono escluse le applicazioni nel settore della difesa o a duplice uso***.

Or. de

Emendamento 138
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso.;	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso***, a condizione che tali applicazioni siano sviluppate principalmente per applicazioni civili (non militari) e possano essere utilizzate anche per scopi militari o di difesa.***"***;

Or. en

Emendamento 139
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso.;	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso***, a condizione che oltre il 75 % del potenziale di mercato dell'innovazione in questione sia connesso ad applicazioni civili.***"***;

Or. en

Emendamento 140
Wouter Beke, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere ***potenziali*** applicazioni ***a duplice uso***.;	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere ***ulteriori*** applicazioni ***non civili al di là della principale applicazione civile della tecnologia in questione.******"***;

Or. en

Emendamento 141
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni ***a duplice uso***.	***Il sostegno è limitato alle*** applicazioni ***civili; sono escluse le applicazioni nel settore della difesa o a duplice uso***.

Or. de

Emendamento 142
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso.;	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso***, a condizione che tali applicazioni siano sviluppate principalmente per applicazioni civili (non militari) e possano essere utilizzate anche per scopi militari o di difesa.***"***;

Or. en

Emendamento 143
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso.;	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso***, a condizione che oltre il 75 % del potenziale di mercato dell'innovazione in questione sia***

connesso ad applicazioni civili.*"*;

Or. en

Emendamento 144
Wouter Beke, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere ***potenziali*** applicazioni ***a duplice uso***.;	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere ***ulteriori*** applicazioni ***non civili al di là della principale applicazione civile della tecnologia in questione****."*;

Or. en

Emendamento 145
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni ***a duplice uso***.	***Il sostegno è limitato alle*** applicazioni ***civili; sono escluse le applicazioni nel settore della difesa o a duplice uso***.

Or. de

Emendamento 146
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso.;	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso***, a condizione che tali applicazioni siano sviluppate principalmente per applicazioni civili (non militari) e possano essere utilizzate anche per scopi militari o di difesa****."***;

Or. en

Emendamento 147
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso.;	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso***, a condizione che oltre il 75 % del potenziale di mercato dell'innovazione in questione sia connesso ad applicazioni civili****."***;

Or. en

Emendamento 148
Wouter Beke, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere ***potenziali*** applicazioni ***a duplice uso***.;	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere ***ulteriori*** applicazioni ***non civili al di là della principale applicazione civile della tecnologia in questione***.***"***;

Or. en

Emendamento 149
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere l'innovazione nel settore delle tecnologie critiche incentrata sulle applicazioni ***per la difesa***.	***Il sostegno è limitato alle applicazioni civili; sono escluse le*** applicazioni ***nel settore della difesa o a duplice uso***.

Or. de

Emendamento 150
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere l'innovazione nel settore delle tecnologie critiche ***incentrata sulle*** applicazioni per la difesa.	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere l'innovazione nel settore delle tecnologie critiche ***di primaria importanza per le*** applicazioni per la difesa. ***Tale sostegno è limitato al 20 % dell'intero sostegno fornito a tutte le***

tecnologie critiche."

Or. en

Emendamento 151
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere l'innovazione nel settore delle tecnologie critiche ***incentrata sulle*** applicazioni per la difesa.	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere l'innovazione nel settore delle tecnologie critiche ***con potenziali*** applicazioni per la difesa.***"***

Or. en

Motivazione

Con la formulazione "incentrata sulle applicazioni per la difesa" si creerebbe una sovrapposizione tra la programmazione generale di Orizzonte e il FED.

Emendamento 152
Nicola Zingaretti, Giorgio Gori, Irene Tinagli, Bruno Gonçalves, Dario Nardella, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere l'innovazione nel settore delle tecnologie critiche incentrata sulle applicazioni per la difesa.	***"***In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere l'innovazione nel settore delle tecnologie critiche incentrata sulle applicazioni per la difesa. ***È prestata particolare attenzione alle proposte che comprendono la collaborazione industriale transfrontaliera e le catene del***

valore transnazionali.

Or. en

Emendamento 153
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 48, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:
	"Quando è applicabile una deroga per i prodotti a duplice uso, di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), l'assegnazione dei finanziamenti dà priorità alle iniziative che soddisfano la condizione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/697 (Fondo europeo per la difesa). "

Or. en

Motivazione

Articolo 22, punto 1, lettera b), FED: il contributo all'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa in tutta l'Unione attraverso la dimostrazione, da parte dei destinatari, del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare o detenere congiuntamente il prodotto finale o la tecnologia, o ad assicurarne la manutenzione congiunta, in modo coordinato."

Emendamento 154
Wouter Beke, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Articolo 48
Regolamento (UE) 2021/695Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 48, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
	"A norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del presente regolamento, la partecipazione a progetti che perseguono esplicitamente applicazioni non civili e finanziati a norma del paragrafo 1 del presente articolo è limitata in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) 2025/1106, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa;"

Or. en

Emendamento 155
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 48 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"1 bis. Per garantire il monitoraggio, il tracciamento e il controllo adeguati dell'applicazione della deroga all'articolo 7, paragrafo 1, a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, la Commissione mette a disposizione del pubblico tutti i dati pertinenti relativi al sostegno alle applicazioni a duplice uso, in modo accessibile sul sito web della Commissione secondo l'ultimo aggiornamento."

Or. en

Emendamento 156
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) Sebbene il finanziamento della ricerca e dello sviluppo nel settore della difesa sia possibile nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, esso è vietato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE.

Or. en

Emendamento 157
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2 (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 4, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:
	"L'importo di cui al comma precedente è trasferito per il sostegno di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio o di qualsiasi normativa successiva, a condizione che tale sostegno riguardi tecnologie di primaria importanza per le applicazioni nel settore della difesa, nell'esercizio finanziario successivo. "

Or. en

Emendamento 158
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 5	"Articolo 5
Paesi associati	Paesi associati
Il Fondo è aperto alla partecipazione di membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (paesi associati).	Il Fondo è aperto alla partecipazione di membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (paesi associati) ***e all'Ucraina***. ***"***

Or. en

(02021R0697).

Emendamento 159
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione sostiene azioni ***che sono propizie*** allo sviluppo di tecnologie innovative per ***la difesa nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 24***.	1. La Commissione ***non*** sostiene azioni ***mirate*** allo sviluppo di tecnologie innovative per ***scopi difensivi. Il sostegno è limitato al coordinamento tecnico e allo scambio di informazioni; il sostegno finanziario per i progetti di appalto o industriali deve essere deliberato e finanziato esclusivamente dallo Stato membro partecipante***.

Or. de

Emendamento 160
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione sostiene azioni ***che sono propizie allo sviluppo di*** tecnologie innovative ***per la difesa*** nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 24.	1. La Commissione sostiene azioni ***sulle*** tecnologie innovative ***mediante atti di esecuzione e assegna finanziamenti a seguito di consultazioni aperte e pubbliche*** nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 24. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 161
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento***, i criteri e le procedure di selezione e di aggiudicazione e le modalità di attuazione*** più ***appropriati*** per le tecnologie innovative per la difesa.	2. I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento più ***appropriate*** per le tecnologie innovative per la difesa.

Or. en

Emendamento 162
Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento, i criteri e le procedure di selezione e di aggiudicazione e le modalità di attuazione più appropriati per le tecnologie innovative per la difesa.	2. I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento, i criteri e le procedure di selezione e di aggiudicazione e le modalità di attuazione più appropriati per le tecnologie innovative per la difesa. ***È data priorità alle tecnologie innovative con un forte potenziale di duplice uso o difensivo e la selezione dei progetti rispetta i valori dell'Unione, tra cui la trasparenza, lo sviluppo pacifico e i vantaggi civili.***

Or. en

Motivazione

La discrezionalità nell'assegnazione dei finanziamenti dell'UE dovrebbe essere limitata per evitare investimenti in tecnologie offensive al fine di garantire la coerenza con i valori dell'Unione.

Emendamento 163
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento, i criteri e le procedure di selezione e di aggiudicazione e le modalità di attuazione più appropriati per le tecnologie innovative per la difesa***;**	2. I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento, i criteri e le procedure di selezione e di aggiudicazione e le modalità di attuazione più appropriati per le tecnologie innovative per la difesa ***con un'attenzione costante all'eccellenza***.

Or. en

Emendamento 164
Pierre-Romain Thionnet, Aleksandar Nikolic, Jana Nagyová, András Gyürk, Julie Rechagneux

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le procedure per la concessione di sovvenzioni o di sostegno nell'ambito del presente programma devono essere applicate senza introdurre nuovi obblighi amministrativi o normativi che potrebbero impedire alle imprese industriali del settore della difesa, in particolare alle PMI, di accedere ai finanziamenti europei.

Or. en

Emendamento 165
Pierre-Romain Thionnet, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il presente regolamento non autorizza il cofinanziamento di strutture fisse a scopo difensivo passivo, quali opere di contromovimento, o il finanziamento integrale di investimenti a scopo prevalentemente civile con il pretesto del duplice uso. Gli Stati membri restano gli unici responsabili di tali investimenti, conformemente alla loro politica di difesa nazionale.

Or. en

Emendamento 166
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo 2021-2027. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.	***soppresso***
Le risorse trasferite a norma del paragrafo 2 del presente articolo possono, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili a norma dell'articolo 10 del presente regolamento fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.	

Or. en

Motivazione

L'assegnazione di tali risorse dovrebbe essere limitata allo sviluppo di progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso. Il FED non è destinato a tale scopo.

Emendamento 167
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 8 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo 2021-2027. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 168
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 8 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo 2021-2027. La Commissione esegue tali risorse	Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo 2021-2027. La Commissione esegue tali risorse

direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. ***Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.***	direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma.

Or. en

Emendamento 169
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Filip Turek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 8 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo 2021-2027. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.	Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo 2021-2027. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato***, con particolare attenzione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione di Stati che presentano una produzione nel settore della difesa inferiore alla media dell'Unione, in particolare nelle regioni di coesione***;

Or. en

Motivazione

The amendments to the European Defence Fund (EDF) are designed to ensure that investments in defence innovation and capability development are balanced, inclusive, and effective across the Union. By explicitly supporting the participation of SMEs and mid-caps

from regions with less developed defence industries, the EDF will:Promote a more resilient and competitive European defence technological and industrial base by leveraging the innovative potential and agility of SMEs and mid-caps;Foster greater industrial and regional cohesion by ensuring that all regions, including those with lower defence industrial output, can contribute to and benefit from EU defence investments;Enhance supply-chain resilience and cross-border cooperation by encouraging the integration of smaller enterprises into collaborative projects;Maximize the impact of EU funding by broadening the base of beneficiaries and stimulating economic growth and technological advancement in less-developed regions.These changes align with the EU's strategic objectives of strengthening industrial competitiveness, promoting innovation, and ensuring that the benefits of defence investments are shared more evenly across the Union.

Emendamento 170
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 8 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse trasferite a norma del paragrafo 2 del presente articolo possono, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili a norma dell'articolo 10 del presente regolamento fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 171
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 172
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'assegnazione di altre risorse dovrebbe essere limitata allo sviluppo di progetti, servizi,

competenze e applicazioni a duplice uso. Il FED non è destinato a tale scopo.

Emendamento 173
Pierre-Romain Thionnet, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I progetti a duplice uso che probabilmente avranno una funzione prevalentemente civile non sono ammissibili al cofinanziamento integrale delle risorse trasferite.

Or. en

Emendamento 174
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 8 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi ***terzi***, le organizzazioni internazionali***,*** le istituzioni finanziarie internazionali ***o altri soggetti terzi*** possono fornire contributi finanziari supplementari al programma. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.;	4. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi ***del SEE e il Regno Unito e i loro soggetti***, le organizzazioni internazionali ***o*** le istituzioni finanziarie internazionali possono fornire contributi finanziari supplementari al programma. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.;

Or. en

Emendamento 175
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 8 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo danno priorità all'assegnazione dei finanziamenti alle iniziative che soddisfano la condizione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Motivazione

Articolo 22, paragrafo 1, lettera b): "il contributo all'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa in tutta l'Unione attraverso la dimostrazione, da parte dei destinatari, del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare o detenere congiuntamente il prodotto finale o la tecnologia, o ad assicurarne la manutenzione congiunta, in modo coordinato."

Emendamento 176
Nicola Zingaretti, Giorgio Gori, Irene Tinagli, Bruno Gonçalves, Dario Nardella, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 12 – lettera e bis (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 12 è inserita la lettera seguente:
	"e bis) il suo contributo a una cooperazione transfrontaliera strutturata, compresa la messa in comune di competenze e la creazione di gruppi di progetto integrati volti a migliorare il

	coordinamento efficace delle attività di ricerca e sviluppo;"

Or. en

(2021/697).

Emendamento 177
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 13, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) per le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera e), il sostegno da parte del Fondo non supera il 20 % dei costi ammissibili;	***"***a) per le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera e), il sostegno da parte del Fondo non supera il 20 % dei costi ammissibili***, salvo che, se tali attività sono intraprese da un consorzio di PMI di almeno due Stati membri, il sostegno può ammontare fino al 40 % dei costi ammissibili***; ***"***

Or. en

(02021R0697).

Emendamento 178
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 ter) all'articolo 13, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) per le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere f), g) e h), il sostegno da parte del Fondo non supera l'80 % dei costi ammissibili.	per le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere f), g) e h), il sostegno da parte del Fondo non supera l'80 % dei costi ammissibili***, salvo che, se le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), sono intraprese da un consorzio di PMI di almeno due Stati membri, il sostegno può ammontare fino al 100 % dei costi ammissibili****. "*

Or. en

(02021R0697).

Emendamento 179
Letizia Moratti, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/697
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 24, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
	"b) gestione delle informazioni nonché superiorità e comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione (C4ISR), ciberdifesa, cibersicurezza e comunicazioni quantistiche;"

Or. en

Emendamento 180
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) I fondi del meccanismo per collegare l'Europa non sono utilizzati per

applicazioni a duplice uso.

Or. en

Emendamento 181
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 – lettera -c (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo in vigore	*Emendamento*
	-c) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
ii) adeguare porzioni della TEN-T ai fini di un duplice uso dell'infrastruttura di trasporto per migliorare sia la mobilità civile che quella militare;	adeguare porzioni della TEN-T ai fini di un duplice uso dell'infrastruttura di trasporto per migliorare sia la mobilità civile che quella militare***, anche garantendo la disponibilità di infrastrutture energetiche a duplice uso adeguate, come le stazioni di rifornimento e di ricarica, necessarie per sostenere le esigenze di mobilità e la sicurezza dell'approvvigionamento***; ***"***

Or. en

(02021R1153).

Emendamento 182
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Marta Wcisło, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 – lettera -c (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-c) alla lettera a) è aggiunto il punto seguente:
	"ii bis) rafforzare le frontiere esterne

	dell'Unione, anche impedendo il movimento avversario e rafforzando la mobilità militare."

Or. en

Emendamento 183
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 –lettera c
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nel settore digitale: contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e all'accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, alla creazione e implementazione di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia.;	c) nel settore digitale: contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità***, efficienti sotto il profilo delle risorse, circolari,*** e all'accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, alla creazione e implementazione di capacità digitali***, circolari ed efficienti sotto il profilo delle risorse*** quali il cloud, l'IA e le ***fabbriche di IA, comprese le*** gigafactory di IA, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione ***sicura*** delle reti dei trasporti e dell'energia.;

Or. en

Emendamento 184
Jan Farský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 –lettera c
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nel settore digitale: contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e all'accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, alla creazione e implementazione di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia.;	c) nel settore digitale: contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e all'accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, alla creazione e implementazione di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA, ***all'aumento della ciberresilienza contro gli attacchi da parte di attori statali,*** all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia.;

Or. en

Emendamento 185
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Filip Turek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 –lettera c
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nel settore digitale: contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e all'accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, alla creazione e implementazione di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia.;	c) nel settore digitale: contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e all'accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, alla creazione e implementazione di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia***, con particolare attenzione ai progetti che coinvolgono PMI e imprese a media capitalizzazione degli Stati membri con una produzione industriale nel settore della difesa inferiore alla media***

dell'Unione, in particolare nelle regioni di coesione.;

Or. en

Motivazione

The Connecting Europe Facility (CEF) is the EU's flagship instrument for strategic investment in transport, energy, and digital infrastructure, supporting cross-border connectivity, innovation, and the completion of the trans-European networks (TEN-T, TEN-E, and digital backbone). With a significant portion of its budget earmarked for cohesion countries, CEF is designed to bridge gaps and ensure that all Member States benefit from modern, resilient, and secure infrastructure. As CEF's scope expands to support dual-use and defence-related digital capacities—including cloud, AI, and AI Gigafactories—it is essential that these investments also strengthen the competitiveness and innovation capacity of SMEs and mid-caps from Member States with lower defence industrial output, particularly in cohesion regions. This approach will: Promote balanced industrial development across the EU, avoiding concentration of benefits in already advanced regions. Foster technology transfer and supply-chain integration, ensuring that smaller and less-developed regions can participate in and benefit from Europe's digital and defence transformation. Maximize EU added value by leveraging the diversity and potential of SMEs and mid-caps, which are key drivers of innovation and resilience in both the digital and defence sectors. Prioritizing these objectives in CEF's digital and dual-use investments will help deliver on the EU's goals of competitiveness, cohesion, and strategic autonomy, while ensuring that no region or innovative enterprise is left behind in the transition to a secure and digitally sovereign Europe. This justification is pertinent regarding the respective amendments of Article 3(sets objectives), Article 8 and 9 (implement objectives) and Article 15 (funds implementation).

Emendamento 186
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nel settore digitale: contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e all'accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei	c) nel settore digitale: contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e all'accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei

trasporti e dell'energia.	trasporti e dell'energia***, a eccezione delle capacità che sono definite principalmente per scopi difensivi***.

Or. de

Emendamento 187
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ai progetti di interesse comune che contribuiscono alla creazione e all'implementazione o al significativo aggiornamento di capacità digitali, compresi il cloud, l'IA e le gigafactory di IA, è data priorità in funzione della misura in cui contribuiscono in modo significativo a migliorare le prestazioni, la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali che sono fondamentali per l'attuazione del mercato interno.;	f) ai progetti di interesse comune che contribuiscono alla creazione e all'implementazione o al significativo aggiornamento di capacità digitali***, circolari ed efficienti sotto il profilo delle risorse***, compresi il cloud, l'IA e le gigafactory di IA, è data priorità in funzione della misura in cui contribuiscono in modo significativo a migliorare le prestazioni, la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali che sono fondamentali per l'attuazione del mercato interno.;

Or. en

Emendamento 188
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Filip Turek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ai progetti di interesse comune che	f) ai progetti di interesse comune che

contribuiscono alla creazione e all'implementazione o al significativo aggiornamento di capacità digitali, compresi il cloud, l'IA e le gigafactory di IA, è data priorità in funzione della misura in cui contribuiscono in modo significativo a migliorare le prestazioni, la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali che sono fondamentali per l'attuazione del mercato interno.;	contribuiscono alla creazione e all'implementazione o al significativo aggiornamento di capacità digitali, compresi il cloud, l'IA e le gigafactory di IA, è data priorità in funzione della misura in cui contribuiscono in modo significativo a migliorare le prestazioni, la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali che sono fondamentali per l'attuazione del mercato interno***, con particolare attenzione ai progetti che coinvolgono le PMI e le imprese a media capitalizzazione degli Stati membri con una produzione industriale nel settore della difesa inferiore alla media dell'Unione, in particolare nelle regioni di coesione***.;

Or. en

Emendamento 189
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e conformemente all'articolo 12, azioni, o attività specifiche nell'ambito di un'azione, volte a supportare porzioni, nuove o esistenti, della TEN-T utilizzabili per il trasporto militare, con l'obiettivo di adeguare la TEN-T ai requisiti dell'infrastruttura a duplice uso**.**	nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e conformemente all'articolo 12, azioni, o attività specifiche nell'ambito di un'azione, volte a supportare porzioni, nuove o esistenti, della TEN-T utilizzabili per il trasporto militare, con l'obiettivo di adeguare la TEN-T ai requisiti dell'infrastruttura a duplice uso***, anche garantendo la disponibilità di infrastrutture energetiche a duplice uso adeguate, come le stazioni di rifornimento e di ricarica, necessarie per sostenere le***

	***esigenze di mobilità e la sicurezza dell'approvvigionamento**. "*

Or. en

(02021R1153).

Emendamento 190
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 ter) all'articolo 9, paragrafo 4, la lettera d) è così modificata:
d) azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali nuove o a un adeguamento significativo di quelle esistenti, anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra di essi e tra l'Unione e paesi terzi, come le azioni elencate nella parte V, punto 3, dell'allegato, nonché altre azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali di cui a tale punto;	***"***d) azioni di sostegno alla ***protezione, alla*** realizzazione di reti dorsali nuove o a un adeguamento significativo di quelle esistenti***, o alla loro riparazione***, anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra di essi e tra l'Unione e paesi terzi, come le azioni elencate nella parte V, punto 3, dell'allegato, nonché altre azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali di cui a tale punto; ***"***

Or. en

(02021R1153).

Emendamento 191
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) azioni di sostegno alla creazione e all'implementazione di capacità digitali nei settori del cloud, dell'IA e delle gigafactory di IA.;	f) azioni di sostegno alla creazione e all'implementazione di capacità digitali***, circolari ed efficienti sotto il profilo delle risorse*** nei settori del cloud, dell'IA e delle ***fabbriche di IA, comprese le*** gigafactory di IA.;

Or. en

Emendamento 192
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Filip Turek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) azioni di sostegno alla creazione e all'implementazione di capacità digitali nei settori del cloud, dell'IA e delle gigafactory di IA.;	f) azioni di sostegno alla creazione e all'implementazione di capacità digitali nei settori del cloud, dell'IA e delle gigafactory di IA***, con particolare attenzione ai progetti che coinvolgono le PMI e le imprese a media capitalizzazione degli Stati membri con una produzione industriale nel settore della difesa inferiore alla media dell'Unione, in particolare nelle regioni di coesione***.;

Or. en

Emendamento 193
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Marta Wcisło, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) all'articolo 15, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
	"b) per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), l'importo del sostegno finanziario dell'Unione non può superare il 50 % del costo totale ammissibile; tuttavia, i tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo dell'85 % se le risorse necessarie sono trasferite all'MCE a norma dell'articolo 4, paragrafo 13;"

Or. en

Emendamento 194
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) i tassi di cofinanziamento possono essere aumentati fino a un massimo del 100 %;	i) i tassi di cofinanziamento possono essere aumentati fino a un massimo del 100 %***, ossia un tasso massimo di cofinanziamento che si applica, in particolare, ai punti critici e alle tratte transfrontaliere, compresi i porti, all'interno dei quattro corridoi prioritari di mobilità militare individuati dalla Commissione***;

Or. en

Emendamento 195
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le azioni si svolgono su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, adottati dal Consiglio il [18 marzo 2025 e con riferimento ST 6728/25 ADD1], e rispettano i requisiti concernenti le infrastrutture di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione**.**	iii) le azioni si svolgono su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, adottati dal Consiglio il [18 marzo 2025 e con riferimento ST 6728/25 ADD1]***, dando priorità alle azioni applicabili ai punti critici e alle sezioni transfrontaliere di tali corridoi, compresi i porti, che hanno un impatto sul breve periodo***, e rispettano i requisiti concernenti le infrastrutture di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione***; è da privilegiarsi l'uso di materiali e tecnologie disponibili nell'Unione, se del caso;***

Or. en

Emendamento 196
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le azioni si svolgono su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, adottati dal Consiglio il [18 marzo 2025 e con riferimento ST 6728/25 ADD1], e rispettano i requisiti concernenti le	iii) le azioni si svolgono su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, adottati dal Consiglio il [18 marzo 2025 e con riferimento ST 6728/25 ADD1], e rispettano i requisiti concernenti le

infrastrutture di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione.	infrastrutture di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione ***e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2021/1153 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa***.

Or. en

Emendamento 197
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Filip Turek, András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le azioni si svolgono su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, adottati dal Consiglio il [18 marzo 2025 e con riferimento ST 6728/25 ADD1], e rispettano i requisiti concernenti le infrastrutture di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione.	iii) le azioni si svolgono su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, adottati dal Consiglio il [18 marzo 2025 e con riferimento ST 6728/25 ADD1], e rispettano i requisiti concernenti le infrastrutture di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione***, dando priorità ai partenariati per il trasferimento di tecnologie tra le imprese principali della difesa e le PMI nelle regioni di coesione***.

Or. en

Emendamento 198
Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) nel contesto del pacchetto sulla Mobilità Militare, la Commissione e il Consiglio valutano l'integrazione di azioni riguardanti ulteriori strumenti e infrastrutture a duplice uso che apportino un valore supplementare alla difesa, inclusi mezzi di trasporto marittimo, infrastrutture e impianti di produzione.

Or. it

Emendamento 199
Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) nel contesto del pacchetto sulla mobilità militare, la Commissione e il Consiglio valutano l'inclusione di azioni relative a risorse e infrastrutture aggiuntive a duplice uso con valore aggiunto per la difesa, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mezzi di trasporto marittimo, infrastrutture e impianti di produzione. *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

(Incentivare gli investimenti nel settore della difesa nel bilancio dell'UE per attuare il piano ReArm Europe (2025/0103(COD)).

Motivazione

The proposed amendments reflect the growing strategic importance of maritime mobility assets and infrastructures in EU defence. Extending current requirements to include strategic

maritime transport assets (i.e. vessels) and shipyards as critical dual-use enablers within Military Mobility corridors would ensure their eligibility for EU co-financing mechanisms. This integration would enhance rapid deployment capabilities, strengthen logistical resilience, and ensure coherence with the objectives of the EU Defence Industrial Strategy (EDIS), the European Defence White Paper, and the Trans-European Transport Network (TEN-T).

Emendamento 200
Jan Farský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) le azioni tengono conto delle conclusioni della Corte dei conti europea, relazione speciale n. 04/2025[1 bis];
	[1 bis] Corte dei conti europea, relazione speciale n. 04/2025: "Mobilità militare nell'UE: velocità massima non raggiunta a causa di carenze di progettazione e problemi di percorso, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025.

Or. en

Emendamento 201
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Nicola Zingaretti

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1153
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 ter) all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) i tassi di cofinanziamento possono	***"***b) i tassi di cofinanziamento possono

aumentare fino a un massimo del ***75*** % dei costi ammissibili complessivi per le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune, in base ai criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 347/2013, e garantiscono un grado elevato di sicurezza dell'approvvigionamento a livello regionale o di Unione, ovvero rafforzano la solidarietà dell'Unione od offrono soluzioni molto innovative.	aumentare fino a un massimo del ***100*** % dei costi ammissibili complessivi per le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune, in base ai criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 347/2013, e garantiscono un grado elevato di sicurezza dell'approvvigionamento a livello regionale o di Unione, ovvero rafforzano la solidarietà dell'Unione od offrono soluzioni molto innovative. ***"***

Or. en

(02021R1153).

Emendamento 202
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il meccanismo per collegare l'Europa non è utilizzato per applicazioni a duplice uso.

Or. en

Emendamento 203
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Il regolamento (UE) 2023/1525 [ASAP] è così modificato:	
(1) all'articolo 6 sono inseriti i paragrafi seguenti:	

"3 bis. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari allo strumento. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

3 ter. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta degli Stati membri interessati, allo strumento alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

3 quater. Le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 ter del presente articolo possono, in deroga all'articolo 19 quater, paragrafo 6, del presente regolamento, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili a norma dell'articolo 13 del presente regolamento fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.

3 quinquies. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.";

(2) all'articolo 24, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2026. Ciò lascia impregiudicati il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del presente regolamento o qualsiasi azione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.".

Or. en

Motivazione

Lo strumento ASAP è stato istituito come soluzione a tempo limitato. Al posto di estensioni ad hoc, i colegislatori dovrebbero raggiungere un accordo sull'EDIP per fornire una soluzione stabile e strutturata.

Emendamento 204
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Il regolamento (UE) 2023/1525 [ASAP] è così modificato:	
(1) all'articolo 6 sono inseriti i paragrafi seguenti:	
"3 bis. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari allo strumento. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.	

3 ter. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta degli Stati membri interessati, allo strumento alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

3 quater. Le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 ter del presente articolo possono, in deroga all'articolo 19 quater, paragrafo 6, del presente regolamento, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili a norma dell'articolo 13 del presente regolamento fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.

3 quinquies. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.";

(2) all'articolo 24, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2026. Ciò lascia impregiudicati il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del presente regolamento o qualsiasi azione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.".

Or. en

Emendamento 205
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento (UE) 2023/1525 [ASAP] è così modificato:	***soppresso***
(1) all'articolo 6 sono inseriti i paragrafi seguenti:	
"3 bis. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari allo strumento. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.	
3 ter. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta degli Stati membri interessati, allo strumento alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.	
3 quater. Le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 ter del presente articolo possono, in deroga all'articolo 19 quater, paragrafo 6, del presente regolamento, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili a norma dell'articolo 13 del	

presente regolamento fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.

3 quinquies. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.";

(2) all'articolo 24, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2026. Ciò lascia impregiudicati il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del presente regolamento o qualsiasi azione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.".

Or. en

Emendamento 206
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2023/1525
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 6 sono inseriti i paragrafi seguenti:	***soppresso***
"3 bis. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari allo strumento. Tali contributi finanziari	

costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

3 ter. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta degli Stati membri interessati, allo strumento alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

3 quater. Le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 ter del presente articolo possono, in deroga all'articolo 19 quater, paragrafo 6, del presente regolamento, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili a norma dell'articolo 13 del presente regolamento fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.

3 quinquies. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.";

Or. en

Emendamento 207
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Sebbene il finanziamento della capacità di produzione di munizioni e missili sia possibile a norma del regolamento a sostegno della produzione di munizioni, esso è vietato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE.

Or. en

Emendamento 208
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2023/1525
Articolo 6 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari allo strumento. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 209
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2023/1525
Articolo 6 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi ***terzi***, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari allo strumento. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.	3 bis. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi ***del SEE, il Regno Unito e i loro soggetti***, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari allo strumento. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 210
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2023/1525
Articolo 6 – paragrafo 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 ter. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta degli Stati membri interessati, allo strumento alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 211
Jan Farský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2023/1525
Articolo 6 – paragrafo 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 ter. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta degli Stati membri interessati, allo strumento alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.	3 ter. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta degli Stati membri interessati, allo strumento alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato***, dando nel contempo priorità alla produzione di munizioni***.

Or. en

Emendamento 212
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2023/1525
Articolo 6 – paragrafo 3 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 quater. Le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 ter del presente articolo possono, in deroga all'articolo 19 quater, paragrafo 6, del presente regolamento, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili a norma dell'articolo 13 del	***soppresso***

presente regolamento fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 213
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2023/1525
Articolo 6 – paragrafo 3 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 quinquies. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 214
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2023/1525
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) all'articolo 24, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2026. Ciò lascia	

impregiudicati il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del presente regolamento o qualsiasi azione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.".

Or. en

Emendamento 215
Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Christophe Grudler, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2023/1525
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2026. Ciò lascia impregiudicati il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del presente regolamento o qualsiasi azione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 216
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) Sebbene il finanziamento di tecnologie che hanno implicazioni nel settore della difesa sia oggi possibile nell'ambito dei tre settori strategici esistenti individuati nella STEP, esso è vietato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE.

Or. en

Emendamento 217
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1
Regolamento (UE) 2024/795
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le tecnologie di difesa***;***	iv) ***esclusivamente tecnologie civili; sono escluse*** le tecnologie di difesa***.***

Or. de

Emendamento 218
Wouter Beke, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1
Regolamento (UE) 2024/795
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le tecnologie di difesa;	iv) le tecnologie di difesa ***sono quelle di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, e includono in particolare le tecnologie nei settori individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025, ossia: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, tra cui capacità di attacco in profondità di precisione, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche, mobilità militare, soluzioni per la cibersicurezza, intelligenza artificiale e guerra elettronica.***;

Or. en

Emendamento 219
Nicola Zingaretti, Giorgio Gori, Irene Tinagli, Bruno Gonçalves, Dario Nardella, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1
Regolamento (UE) 2024/795
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le tecnologie di difesa***;***	iv) le tecnologie di difesa***, in particolare le tecnologie a duplice uso con un elevato potenziale di innovazione, sviluppate attraverso la collaborazione industriale transfrontaliera e le catene del valore transnazionali.***

Or. en

Emendamento 220
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1
Regolamento (UE) 2024/795
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le tecnologie ***di difesa***;	iv) le tecnologie ***a duplice uso di primaria importanza per le applicazioni militari e le tecnologie abilitanti per la resilienza della società***;

Or. en

Emendamento 221
Bruno Gonçalves, Irene Tinagli, Bruno Tobback, Giorgio Gori, Thomas Pellerin-Carlin, Lina Gálvez, Nicola Zingaretti, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Regolamento (UE) 2024/795
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le tecnologie di difesa;	iv) le tecnologie di difesa***, in particolare con applicazioni a duplice uso***;

Or. en

Emendamento 222
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/795
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico;	a) apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico ***o significativi vantaggi per la società, anche contribuendo alla coesione sociale e alla fiducia, all'equità e all'integrità delle istituzioni democratiche***;

Or. en

Emendamento 223
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Marta Wcisło, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/241
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Nel regolamento (UE) 2021/241 è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 21 bis
	Uso delle risorse non spese del dispositivo per la ripresa e la resilienza per la capacità industriale nel settore della difesa
	In deroga all'articolo 5, gli Stati membri possono proporre di riassegnare le risorse non utilizzate nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza a favore dei contributi nazionali volontari agli strumenti industriali della difesa dell'Unione, compreso il programma per l'industria europea della difesa (EDIP). Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. A condizione che contribuiscano al conseguimento di uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2021/241, i contributi degli Stati membri sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza sono utilizzati a beneficio dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 224
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Nessun finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea,

compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la politica di coesione, i fondi agricoli o gli strumenti di ripresa, può essere utilizzato per l'acquisto, lo sviluppo, la manutenzione o la fornitura di attrezzature militari, armi o beni a duplice uso utilizzati principalmente a fini militari.

Or. de

Emendamento 225
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Tutte le attività e le spese nel quadro del presente regolamento sono soggette alla piena trasparenza pubblica e alla presentazione di relazioni annuali al Parlamento europeo, compresa la disaggregazione di tutti i progetti e i beneficiari per garantire il controllo democratico e la prevenzione dell'uso improprio dei fondi a fini militari.

Or. de

Emendamento 226
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 quater
	Nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitante il diritto di uno Stato membro di

mantenere una politica di neutralità militare o di non partecipazione.

Or. de